

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO: *Atti diversi. = Convalidamento di sette elezioni. = Approvazione degli articoli dello schema di legge per la leva dei nati del 1848. = Squittinio segreto e approvazione di due disegni di legge già approvati per articoli. = Istanza del deputato Ricciardi per la relazione di petizioni — Dichiarazioni del deputato Torrigiani, e mandato alla Giunta per la formazione di un elenco. = Spiegazioni del ministro per l'interno intorno a qualche fatto avvenuto al bagno di Palermo, in risposta al deputato Galati. = Annunzio d'interpellanza del deputato Mazziotti. = Interrogazioni dei deputati Oliva e Massari Stefano sui fatti successi a Parma in occasione della festa dello Statuto — Risposte del ministro per l'interno e sue considerazioni in difesa delle autorità — Il deputato Oliva persiste nelle sue censure. = Annunzio d'interrogazioni dei deputati Robecchi e Curti. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per la proroga dei termini per le enfiteusi nel Veneto. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'unificazione legislativa nelle provincie venete e mantovana — Lettura di vari emendamenti — Discorso del deputato Pasqualigo in sostegno del progetto — Discorso del deputato Arrigossi contro il medesimo — Incidente d'ordine sulla chiusura, nel quale parlano i deputati Chiaves, Maldini e Lazzaro — Chiusura della discussione generale. = Presentazione della relazione sulla deliberazione della nomina di una Giunta per inchiesta sopra supposte illecite partecipazioni alla Regia — A istanza del deputato Bonfadini, la discussione è fissata per domani.*

La seduta è aperta al tocco.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

MASSARI G., segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,691. I canonici della cattedrale di Ventimiglia domandano che, in occasione della legge relativa ai beni delle fabbricerie e cappellanie laicali, si inserisca un articolo pel quale i canonicati che hanno una rendita inferiore a lire 600 siano esenti dalla tassa del 30 per cento di cui nella legge 20 agosto 1866.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Abignente per urgenti ragioni di famiglia domanda un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Il segretario della Giunta per le elezioni, deputato Puccioni, partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata di quest'oggi 9 giugno, ha verificato non esservi proteste nelle elezioni qui sotto notate, e non ha riscontrato che negli eletti manchi al una delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Collegio di Lucca, numero 207, eletto commendatore Antonio Mordini, ministro per i lavori pubblici.

Collegio II di Torino, numero 412, eletto commendatore Luigi Ferraris, ministro per l'interno.

Collegio di Legnago, numero 483, eletto commendatore Marco Minghetti, ministro per l'agricoltura e commercio.

Collegio di Casalmaggiore, numero 146, eletto commendatore Angelo Bargoni, ministro per la pubblica istruzione.

Collegio di Capua, numero 394, eletto cavaliere Alessandro Sterlich.

Collegio di Fuligno, numero 437, eletto commendatore Luigi Gerra.

Collegio di Trescore, numero 62, eletto conte Vincenzo Spini.

La Giunta peraltro prega la Presidenza a richiamare l'attenzione della Commissione per la verifica del numero degli impiegati sulle elezioni del commendatore Luigi Gerra e del conte Vincenzo Spini, essendo il primo consigliere di Stato, il secondo colonnello nell'esercito.

È quindi riconosciuta la validità e la regolarità delle surriferite elezioni, e si richiama la Commissione per la verifica del numero degli impiegati a portare la sua attenzione sulle elezioni degli onorevoli Luigi Gerra e Vincenzo Spini.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE
SUI NATI NELL'ANNO 1848 E VOTAZIONE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la leva militare sui nati nell'anno 1848.

La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Nessuno domandando la parola, intendo che la Camera voglia passare alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1848 in tutte le provincie dello Stato.

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quarantamila uomini.

« Art. 3. Gli iscritti designabili, che sopravanzano dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

« Art. 5. Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

« Art. 6. L'assenza, di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

Si procederà ora alla votazione per scrutinio segreto sopra questo disegno di legge e su quello per una transazione cogli eredi Marignoli, già appaltatore del dazio di macinato nell'Umbria.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento delle votazioni:

Sul progetto di legge per una transazione cogli eredi Marignoli:

Presenti e votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	152
Voti contrari	53

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per la leva sui nati del 1848:

Presenti e votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	186
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

**ISTANZA DEL DEPUTATO RICCIARDI PER LA RELAZIONE
DI PETIZIONI.**

RICCIARDI. Da un mese e mezzo la Camera non si occupa punto di petizioni, ed è probabile che fra quattro o cinque giorni non abbia più tempo da occuparsene; il perchè ogni discussione intorno alle petizioni sarebbe rimandata al mese di novembre o dicembre. Io vorrei quindi che si stabilisse una seduta, per esempio, quella di venerdì, in cui di altro non si trattasse che di petizioni.

Vorrei nello stesso tempo che la Camera si ricordasse delle savie parole dette dall'onorevole mio amico Torrigiani nella tornata del 6 maggio, quando chiedeva che la Commissione delle petizioni avesse la facoltà di fare una cerna delle migliaia di petizioni esistenti, perchè tra queste ve ne sono delle inutilissime, che bisognerebbe affatto scartare, mentre ve n'ha di gravissime; le quali da molti mesi aspettano invano la discussione, che anzi alcune fra esse sono diventate affatto inutili, per la ragione semplicissima che i loro autori sono morti.

Io bramerei dunque che la Camera desse alla Commissione speciali poteri quanto alla scelta delle petizioni da riferirsi nel giorno da venire fissato pel loro esame.

PRESIDENTE. Questa facoltà la Commissione l'ha sempre avuta.

TORRIGIANI. Veramente la proposta che io ebbi a fare alla Camera il 6 maggio passato non è identica a quella a cui alluse l'onorevole Ricciardi.

Se si tratta della scelta delle petizioni, io credo che questa la Commissione avrebbe il diritto ed il mandato di farla; ma si tratta anche di provvedere per l'avvenire affine di rendere veramente serio questo sacrosanto diritto di petizione.

E ciò credo tanto più importante, in quanto che dipende da questo modo l'evitare dei pericoli e dei disordini i quali, pur troppo rinnovandosi, fanno vedere

come si potrebbe andar loro incontro ove il diritto di petizione fosse quale lo Statuto l'ha guarentito.

Tant'io quanto l'onorevole Massari insistemmo su questo concetto nel seno della Commissione incaricata di redigere il regolamento; e se la Commissione si fosse voluta occupare di questo grave subbietto, ovvero se una Commissione speciale a cui la Camera piacesse di deferire il mandato sene occupasse, io credo sarebbe cosa utilissima.

Quanto alla seduta che l'onorevole Ricciardi vorrebbe che si fissasse per venerdì, mi gode l'animo di poter annunziare alla Camera che la Commissione è ai di lei ordini, e per questa sera sono già stati diramati gli inviti ai miei onorevoli colleghi.

In questa circostanza io credo opportuno di invitare l'onorevole ministro dell'interno, che entra adesso nella Camera, perchè voglia presentare il rapporto della Commissione governativa d'inchiesta sull'applicazione del dazio sul macinato nelle provincie dell'Emilia. Quando questo rapporto potrà essere distribuito, noi potremo avere anche facoltà di riferire alla Camera le petizioni che riguardano questo subbietto.

Credo che il dilazionarlo più a lungo sia di danno, in quanto che quelle petizioni che io percorsi sono veramente di natura gravissima, e, non lo nascondo alla Camera, per animare vieppiù il potere esecutivo ad interessarsi alla sua volta di questa grave materia.

PRESIDENTE. Ed in quanto al giorno?

TORRIGIANI. Accetto venerdì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io non ho nessuna difficoltà di aderire al desiderio espresso dall'onorevole Torrigiani, e, in quanto al rapporto, appena esso sarà in pronto, verrà distribuito.

PRESIDENTE. È verissimo che il nuovo regolamento non ha riprodotto la disposizione dell'articolo 72 del regolamento antico, che, a parer mio, era provvidissima...

TORRIGIANI. Bravo!

PRESIDENTE. Quell'articolo era così concepito:

« La Commissione delle petizioni farà constare in separati elenchi di quelle che difettano di opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento, e procurerà che le petizioni dichiarate d'urgenza nelle passate Sessioni si ritengano tali e si riferiscano prima delle altre, ecc. »

Benchè nel nuovo regolamento questa disposizione non sia ripetuta, pur non ostante mi sembra che la Commissione possa uniformarvisi, mentre vediamo che nessuno mai è sorto a fare opposizione al desiderio testè espresso dall'onorevole Ricciardi sulla cerna delle petizioni.

TORRIGIANI. Se mi permette, signor presidente, vi era un pensiero che io aggiunsi, e a cui fece eco l'onorevole mio amico Massari; si trattava cioè di vedere

se non si potevano dare delle attribuzioni anche maggiori o a questa, o a qualunque altra Commissione cui piacesse alla Camera di delegare questo mandato.

L'importante è di raccogliere e classificare tutte quelle petizioni le quali abbiano un interesse generale; queste petizioni devono essere riferite alla Camera, e in questa condizione di cose io porto opinione che essa presterebbe tutto il suo più grande interesse per discuterle e risolverle secondo che gl'interessi del paese richiedono. Fin qui questo non si è fatto, e con detrimento del sacrosanto diritto di petizione.

PRESIDENTE. Lo faccia pure la Commissione, e sono persuaso che la Camera approverà.

TORRIGIANI. Perdoni, c'è bisogno di un voto espresso della Camera; in questa guisa la Commissione sarà investita di un potere che oggi non ha ancora.

Io quindi, senza fare proposte, perchè non è all'ordine del giorno la materia di cui parliamo, rinnovo la mia istanza vivissima su questo soggetto; e, sia che alla Camera piaccia di continuare ora questa discussione o di rinviarla ad altro giorno, io mi troverò sempre ai suoi ordini.

RICCIARDI. Sono costretto di fare una leggiera opposizione a ciò che ha detto testè l'onorevole Torrigiani. Egli dice che meritano speciale attenzione le petizioni d'interesse generale. Sta bene; ma vi sono altresì delle petizioni d'interesse particolare, che meritano molta attenzione. Quando si tratta di qualche povero individuo che da molti anni sta reclamando invano quello che gli è dovuto, bisogna che tal petizione abbia la precedenza anche su quelle d'interesse generale, perchè noi siamo qui, non solo per tutelare i generali interessi, ma per far ragione altresì ai diritti dei singoli cittadini.

MASSARI G. A me pare, confermando ciò che ha detto poc'anzi il mio amico Torrigiani, che il vero mezzo di definire la questione è di dare, col fatto, un mandato di fiducia alla Commissione. Nella Camera non veggio sorgere opposizione all'opinione espressa dal presidente; di maniera che mi pare che debba essere sottinteso che la Commissione nostra, Commissione benemerita, che s'incarica dell'esame delle petizioni, voglia avere la compiacenza di risolvere essa stessa la questione, e di venire a recare alla Camera quelle petizioni sulle quali essa crederà debba specialmente chiamarsi l'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si riterrà che la Commissione delle petizioni abbia dalla Camera un mandato di fiducia, affiachè nella seduta di venerdì proponga quel modo che stimi migliore per questa scelta. Ed io sono persuaso che la proposta che ella sarà per fare verrà dalla Camera accolta.

(I deputati Ferraris e Bargoni prestano giuramento.)

FERRARIS, ministro per l'interno. Prima che s'intra-

prenda la discussione della legge dell'unificazione legislativa del Veneto, io debbo ricordare che nella seduta del 5 un onorevole deputato faceva interrogazione al ministro di grazia e giustizia, quand'egli l'avrebbe dovuta fare al ministro dell'interno, intorno ad alcuni fatti che si dicevano succeduti nelle case di pena e nei bagni di Palermo, accennando come per troppo lavoro vi fossero avvenuti casi funesti e si avessero a deplorare vittime.

Il fatto invece sta unicamente in questi termini.

Vi è un impresario il quale ha assunto l'obbligo delle opere del porto di Palermo; a tale effetto si debbono fare atterramenti all'Arenella, nell'esecuzione dei quali vengono, come è d'uso, anche impiegati i detenuti nel bagno.

Questi lavori sono senza pericolo allorché si usano le cautele che in simili circostanze soglionsi adoperare; tuttavia alla fine di febbraio essendo effettivamente avvenuto che un masso caduto offendesse gravemente uno dei detenuti, il Ministero si diede sollecita cura di ordinare un'inchiesta. L'inchiesta ebbe per effetto d'accertare che non sempre eransi osservate dall'impresa le cautele prescritte per evitare i pericoli nell'eseguimento degli sterri, e si dovettero dare i provvedimenti necessari perchè queste cautele fossero mantenute. Ciò malgrado nel 25 maggio succedettero ancora degli scoscendimenti, per cui uno dei forzati perdette la vita ed un altro versò in pericolo assai grave, massime per un'amputazione a cui doveva essere assoggettato. Il Ministero, che ne fu immediatamente ragguagliato, diede gli ordini più severi, ed indicava in quell'occasione come l'impresario, non solo sarebbe stato tenuto responsabile delle conseguenze del fatto verso i danneggiati e verso l'amministrazione, ma che, secondo i patti medesimi del capitolato d'oneri, sarebbe stato assoggettato alle penalità previste ed alle indennità verso i feriti.

Invero queste indennità non servirebbero ancora a reintegrare il funesto fatto che sarebbe succeduto; ma intanto era debito mio di far osservare alla Camera come nessuna delle diligenze che in questi casi si sogliono e si debbono usare era stata ommessa, e che i fatti a cui accennava l'onorevole interrogante non avevano quella gravità a cui egli volle alludere; mentre, qualora vi fossero stati dei casi di morte o di malattia causati da soverchia fatica, non avrebbe potuto a meno che accagionarsene l'amministrazione. Stabilito per tal modo come si tratti qui di eventi, comunque deplorabili, a cui si doveva e si poteva parare colla dovuta diligenza dall'impresa, e che si fece il possibile perchè tale diligenza non venisse meno, mi sembra che dovrebbero, tanto l'onorevole interrogante come l'intiera Camera, trovarsi pienamente soddisfatti.

MASSARI S. Se il signor presidente lo permette, vorrei dirigere una semplice interrogazione al signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che fosse annunciata per iscritto e trasmessa al banco della Presidenza.

MASSARI S. È una semplice interrogazione...

PRESIDENTE. Ci vorrà poco tempo? Se è una semplice interrogazione, sarà anche breve.

MASSARI S. Brevissima.

PRESIDENTE. Dunque la può subito scrivere, e mandarla alla Presidenza. (*ilarità*)

ANNUNZIO DI INTERPELLANZA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica gli annunzio che il deputato Mazziotti intende interpellarlo intorno al regolamento per gli esami di licenza liceale. Domando al signor ministro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BARGONI, ministro per l'istruzione pubblica. Del regolamento per gli esami di licenza liceale si è già parlato in occasione della discussione del bilancio; se tuttavia l'onorevole Mazziotti crede di avere qualche altra domanda a fare al ministro, purchè non si faccia d'oggi, che non ho meco le carte, io sono agli ordini della Camera.

MAZZIOTTI. La mia interpellanza versa principalmente sul sistema introdottosi negli esami di licenza liceale. Avviene a buon conto che gli studenti, dopo essere approvati in alcune materie, devono essere riesaminati sopra le stesse materie, solo perchè sono stati disapprovati in altre materie differenti.

PRESIDENTE. Fa l'interpellanza ora l'onorevole Mazziotti? Non può.

MAZZIOTTI. Parlo per dare gli schiarimenti chiesti dal ministro, e solo per dimostrargli che c'è qualche cosa di nuovo nella mia interpellanza, che non credo avesse dato sostrato di discussione nel bilancio. Questo sistema mi sembra un inconveniente, ed ha dato luogo a gravissime lagnanze in varie Università e specialmente in quella di Napoli.

Su questo specialmente è rivolta la mia interpellanza, che non credo sia stata toccata nelle osservazioni che si fecero in occasione della discussione del bilancio.

INTERROGAZIONI SUI FATTI DI PARMA, DOMANDA E ANNUNZIO DI INTERPELLANZA.

PRESIDENTE. La domanda che l'onorevole Massari Stefano intende rivolgere al signor ministro dell'interno riguardo i fatti di Parma è identica a quella che l'onorevole Oliva ha presentato nella tornata di ieri, e che io ho annunziato.

Domando all'onorevole ministro per l'interno se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

FERRARIS, ministro per l'interno. Se si tratta di una semplice interrogazione per invitarmi a dichiarare i fatti da me conosciuti, io dico sin d'ora che non ho difficoltà alcuna a rispondere subito; ma qualora si volesse entrare in qualche discussione, allora io pregherei la Camera a volere fissare un giorno per lo svolgimento di quest'interrogazione.

MASSARI STEFANO. Io non intendo di entrare nella discussione.

PRESIDENTE. Prima che a lei, debbo dare la parola all'onorevole Oliva che ha presentato la sua domanda sin da ieri.

OLIVA. Ho annunciato sin da ieri di rivolgere un'interrogazione al signor ministro dell'interno relativamente ai fatti di Parma, riservandomi poi di farne oggetto d'un'interpellanza quando ne sia il caso, valendomi della facoltà che il regolamento mi accorda.

Però mi metto intieramente a disposizione della Camera.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io ripeto che se si tratta di fatti su cui io mi trovi in grado di rispondere, non ho difficoltà che sia svolta sin d'ora, tanto l'interrogazione dell'onorevole Massari Stefano, quanto quella dell'onorevole Oliva; ma quando si dovesse venire a qualche apprezzamento di particolari, sui quali io non mi trovassi ancora perfettamente informato, in allora pregherei la Camera a permettere che si rimandasse questa questione ad altra tornata.

OLIVA. La traccia del metodo da tenersi, anche quando si tratta d'una semplice interrogazione, è data dal regolamento: per conseguenza l'onorevole ministro può chiedere al regolamento quelle norme alle quali certamente io debbo attenermi.

Io debbo esporre il fatto come mi risulta: se l'onorevole ministro è disposto sin da oggi a rispondere, io esporrò i fatti e formulerò le mie interrogazioni.

FERRARIS, ministro per l'interno. Sono disposto a rispondere subito quando si tratti d'un fatto del quale io mi trovi abbastanza informato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva.

OLIVA. Io torno a ripetere che questa discussione non può avere la solennità di un'interpellanza.

Nella sera del 6 giugno nella città di Parma avvenivano fatti deplorabilissimi. Una mano di scongiati rompeva i tubi del gas destinati all'illuminazione del palazzo municipale, prorompeva sulla pubblica piazza, gettava delle pietre nelle finestre del palazzo già governativo.

Questi fatti, che dapprima erano circoscritti, come ripeto, in una sfera molto limitata, ed erano l'opera di una mano di monelli, assunsero in seguito un aspetto e un carattere assai più grave.

La folla si era trovata addensata sulla piazza del palazzo reale; alcune grida incomposte vennero emesse, ma non tutta la moltitudine che occupava la piazza era di gente che partecipasse a codeste dimostrazioni,

che dirò pure illecite. Era l'ora della passeggiata, e i passeggianti e i curiosi abbondavano, quando, senza intimazione, perchè questo è il fatto sul quale l'onorevole ministro sarà pregato di darmi una risposta, quando senza intimazione veruna, senza l'intervento di alcun magistrato della sicurezza pubblica, la truppa invase la piazza, i lancieri caricarono il popolo, vi furono dei feriti. Questi sono i fatti accaduti nella sera del 7 giugno.

Mi pare di essere stato molto esplicito; non scuso le dimostrazioni illecite che ebbero luogo, benchè me le spieghi ricordandomi una serie di fatti anche recenti che certo hanno lasciato una traccia di corruccio, di dolori, di passioni in una popolazione la quale ha fibra da risentirsi facilmente di ciò che la offende.

Questa ragione sarebbe stato un motivo di più perchè l'amministrazione politica, che regge la provincia di Parma, sapesse condursi con quella cautela, con quella prudenza che la situazione di quel paese, le condizioni speciali in cui si trova consigliavano, e alle quali qualunque cauto ed illuminato amministratore sarebbe uniformato.

Ciò non avvenne, se veri sono i fatti ai quali ho alluso poc' anzi, se cioè si sia ricorso all'aiuto della forza, che la forza sia stata lanciata addosso alla popolazione inerme, che si sia proceduto a cariche di cavalleria senza le intimazioni dalla legge prescritte, dimodochè nuovo sangue si è sparso in Parma.

Nel giorno successivo i fatti che io deploro ebbero ancora una continuazione; i principii furono quasi identici, vale a dire capannelli di ragazzi schiamazzanti per le vie, che bastarono colle loro grida ad eccitare non so quale idea paurosa nella mente dell'autorità politica, in modo che anche allora la città fu occupata militarmente, anche quella sera arresti in gran numero, e violazioni di domicilio avvennero; insomma trasgressioni flagranti delle più ovvie ed elementari prescrizioni della legge di sicurezza pubblica e delle leggi che garantiscono la sicurezza delle persone e del domicilio.

L'Università stessa, o signori, non venne risparmiata; la scolaresca, la quale aveva visto arrestato qualcuno dei suoi membri, si radunò, nominò una Commissione perchè si portasse dal prefetto a domandare ragione di questi arresti. Questa Commissione andò tranquillissima preceduta, anzi presieduta dal rettore della Università (lo noti l'onorevole ministro).

Quindi vi sono tutte le presunzioni che le cose sono state condotte con molta calma; ciò non ostante bastò quel semplice fatto, perchè anche la Università fosse occupata militarmente dai bersaglieri e tenuta occupata tutta quanta la giornata.

Signori, non dissimuliamoci la condizione delle cose: io ho già detto che, non solo non scuso, ma condanno, condanno gli atti a cui si è lasciata trascinare

una mano di scongiurati nelle sere del 6 e del 7 giugno in Parma, ma condanno più altamente ancora il modo con cui l'amministrazione politica si è condotta in questa circostanza: essa non ha fatto che provocare, eccitare ciò che vi era di eccitabile, e in ciò vedo una colpa che indarno io posso scusare colle informazioni che ho al presente, se l'onorevole ministro non mi porge spiegazioni negative.

Io mi rivolgo al ministro dell'interno, benchè abbia parlato di atti militari, piuttosto che al ministro della guerra, imperciocchè mi giova constatare che noi, ragionando in base alla legge vigente, non possiamo darne colpa che all'amministrazione politica, imperciocchè la forza non poteva agire se non richiesta dal prefetto, ed è per conseguenza all'autorità politica che noi ne domandiamo conto.

La forza avrà potuto eccedere, ma eccedendo, essa non ha certamente fatto che uniformarsi certamente ad istruzioni ricevute dall'autorità politica. La forza ha dovuto obbedire, è il suo doloroso dovere (vede il signor ministro che io non esagero per nulla la situazione); ma delle istruzioni che hanno dovuto produrre una obbedienza così fatale e perniciosa alla sicurezza di Parma, è al signor ministro dell'interno che io dovrei chiederne ragione.

Quando i fatti esistessero siccome li ho esposti, quando l'onorevole ministro non avesse alcuna spiegazione a darmi circa i fatti medesimi, la Camera dovrebbe sulla loro gravità pronunziare un giudizio assai serio.

Io mi riservo di vedere quale sarà il contegno che mi sarà indicato dalle risposte del signor ministro, mi riservo cioè di fare quelle proposizioni che crederò opportune alla Camera e di trasformare la mia semplice interrogazione in una formale interpellanza, quando il signor ministro non credesse di darmi ora quelle spiegazioni che io desidero, e che fossero atte a soddisfarmi.

MASSARI STEFANO. Pare che l'onorevole Oliva abbia avuto notizie circostanziate intorno ai fatti che sono avvenuti in Parma nei giorni 6 e 7 di questo mese. Io dichiaro apertamente che nessuno della mia città nativa mi ha mandato notizie positive. Io le ho ricavate soltanto dai fogli che si stampano in quella città; ma ai fogli io non credo intieramente, poichè quale dice una cosa, quale un'altra, secondo che rappresenta un partito piuttosto che l'altro. Starebbe per altro che la città di Parma sarebbesi trovata nella sera del 6 in uno stato deplorabile, poichè si dice che i cittadini furono costretti dalla forza a fuggire dalle strade, dalle piazze, dai caffè, e da qualunque luogo di ritrovo, e a ritirarsi nelle loro case. E questo sarebbe tale stato di cose da mettere in costernazione tutta una città.

Io, o signori, non difendo nè accuso alcuno; io chieggo al Governo quali sono i fatti accaduti nella città di Parma: se sia vero che la forza, costretta ad

usare le armi, prorompesse sulla popolazione senza far precedere le intimazioni che la legge decreta a garanzia dei cittadini, affinchè, avvisati quelli che non prendono alcuna parte ai tumulti, possano ritirarsi e non correre alcun pericolo.

Io ripeto che non ho notizie precise; epperò domando al signor ministro dell'interno che voglia dichiarare quali fatti avvennero; se per reprimerli sia stato provveduto per modo che le prescrizioni della legge fossero adempiute; se in fine siano state prese le misure necessarie affinchè la città di Parma possa ripigliare quella tranquillità a cui ha diritto.

E poichè ho la parola, domando pure al signor ministro dell'interno se e quando la Commissione d'inchiesta, incaricata già da tre mesi di riferire sui fatti dolorosi avvenuti nell'Emilia al principio di questo anno, avrà terminata la sua relazione, onde il Parlamento possa conoscerla e prendere quei provvedimenti che reputerà necessari per far cessare nell'Emilia, e quindi nella città di Parma, moltissime cagioni di malessere.

A me fa grande meraviglia che, dopo avere quella Commissione assunte tante testimonianze, ed essere tornata dalle provincie dell'Emilia già da oltre un mese, non abbia ancora presentato al Governo la relazione di quanto essa ha rilevato.

Non si tratta di scrivere una storia da tramandare ai posteri, si tratta di narrare i fatti verificati, affinchè il Governo possa apprezzarli e vedere quali disposizioni debba provocare siccome necessarie per la retta amministrazione di quelle provincie.

Io dico che, se la città di Parma sapesse che il Governo si interessa di lei e della provincia, si rialzerebbe non poco dallo stato deplorabile in cui giace, e cesserebbero quelle cagioni malaugurate da cui sono a derivarsi i fatti che colà con dolore di tutti avvengono.

FERRARIS, ministro per l'interno. Le ultime parole dell'onorevole Stefano Massari mi mettono nell'obbligo di dichiarare come io non possa in alcuna guisa ammettere che i fatti avvenuti in Parma possano derivare da una disparità di trattamento che il Governo usi od alla città di Parma od a quella provincia.

Il Governo si è sempre proposto e si propone ognora maggiormente di tenere in tutte le provincie una eguale linea di condotta sia nel distribuire i favori dell'amministrazione, come nell'esigere l'osservanza delle leggi. Quindi non credo che nè la città di Parma nè la provincia abbiano a lagnarsi in guisa alcuna.

Era necessario che questo da me si dicesse affinchè scomparisse perfino la possibilità del sospetto che alcuni dei fatti, qualunque essi siano, avvenuti in Parma, potessero ascrivere ad una ragione la quale dovesse risalire sino al Governo.

L'onorevole Massari Stefano, prima di chiudere le sue parole, ritornava sull'argomento dell'inchiesta.

Mi duole che non fosse presente alla Camera, al-

lorchè, sulla mozione dell'onorevole Torrigiani, io veniva nuovamente a confermare l'assicurazione che in un'altra tornata ho già data intorno al lavoro della Commissione.

Debbo però soggiungere che l'onorevole Massari male si apporrebbe quando credesse facile il compito della Commissione. La Commissione doveva esaminare fatti molteplici e diversi per la loro essenza e per le loro cause; nè avrebbe certo adempiuto al suo compito e soddisfatto al voto del Parlamento allorquando avesse presentato un lavoro imperfetto.

Io ripeto quello che già nell'altra tornata diceva, che il lavoro che dalla Commissione sarà presentato al Ministero e dal Ministero al Parlamento, sarà tale da soddisfare, spero, alle giuste esigenze della Camera.

Ciò premesso intorno a questi due argomenti, che ritengo estranei all'oggetto dell'interrogazione, io ritorno a dire che in effetto gli onorevoli interroganti hanno trasformato la loro interrogazione, e non solo vogliono essere informati dei fatti quali sono succeduti, delle loro origini e dei rimedi che si sono adottati, ma eziandio vollero apprezzarli. In guisa che, l'onorevole Oliva in ispecie, caricandone tutta la colpa sull'autorità politica, avrebbe voluto anche aumentare questa colpa col modo con cui tributava elogi all'autorità militare, deplorando quasi che questa per causa della prima si trovasse sempre soggetta al doloroso dovere di usare le armi contro i cittadini.

Ora io debbo dichiarare che quell'autorità politica la quale volesse usare le armi, che la nazione mantiene unicamente per difesa della sua integrità e della sua indipendenza certo non isfuggirebbe alle mie censure, nè avrei d'uopo per questo degli eccitamenti di alcuno degli onorevoli deputati.

OLIVA. È dovere.

FERRARIS, ministro per l'interno. Gli onorevoli deputati hanno il dovere, ma io debbo dichiarare che in nessuna circostanza mai il Governo, ed io in particolare, avrei permesso che si dovessero adoperare delle armi per uno scopo che non fosse interamente dettato dalla necessità di tutelare la vera libertà dei cittadini...

CARINI. E l'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Sono d'accordo: ha inteso dir cotesto. (*ilarità*)

FERRARIS, ministro per l'interno. Siccome la libertà dei cittadini consiste principalmente nel poter usare di tutti i diritti che sono sanciti dalle leggi, non è possibile quest'esercizio della libertà di tutti (così delle maggioranze, come delle minoranze), salvo quando l'ordine pubblico sia rispettato, tanto da coloro che parlano in nome della libertà, come da coloro che debbono tutelare l'ordine pubblico.

OLIVA. Ho parlato in nome della legge.

FERRARIS, ministro per l'interno. Signori miei, in quanto a me non so il concetto che se ne fece l'onore-

vole Oliva, ma per me ordine pubblico è quello che si conforma non solo alla lettera, ma si ancora allo spirito della legge.

Veniamo ora all'argomento.

In verità, le interrogazioni si estesero in siffatto modo, come accennava fin da principio, che io non solo dovrei tessere la storia di tutti gli eventi che succedessero, ma dovrei persino addentrarmi nei più minuti particolari e vedere di edificare la Camera intorno ai fatti, per modo da rendere ragione di tutti gli atti a cui avesse potuto procedere l'autorità politica. Io non mi sentirei ora in grado di discendere a questi minuti particolari, tanto più nello stato attuale della discussione che deve restringersi ad una pura e mera interrogazione. Tuttavia io non lascerò, per quanto mi è dato, alcuno degli appunti che si fecero dall'onorevole interpellante, senza la debita risposta, affinché non rimanga nell'animo di nessuno alcun dubbio sulla condotta dell'autorità politica di Parma, come sull'approvazione o sulla disapprovazione che ne abbia potuto avere dal ministro dell'interno.

Dirò dunque, senza addentrarmi nei fatti, e colorandone solo quella parte che è necessario che dalla Camera si sappia, come non potrei in nessuna guisa concepire che si parli di sangue cittadino, il quale abbia scorso e bruttate le vie di Parma, imperocchè, per quanto a me risulta fino a questo punto, nessun fatto esiste che possa dipingersi con così neri colori.

OLIVA. Nessuno ha detto che siensi lordate le vie di sangue; ho detto che ci furono dei feriti.

PRESIDENTE. Non interrompa.

OLIVA. Io sono stato preciso: ho detto ci furono dei feriti; non ho parlato di laghi di sangue.

FERRARIS, ministro per l'interno. Parlo delle cose che a me risultano, perchè, sebbene la distanza tra Parma e Firenze non sia grande, e sebbene io abbia sollecitata la spedizione dei rapporti, non mi poterono ancora giungere ben determinati e precisi se non quelli che si riferiscono alla giornata del 6, dovendo per le giornate del 7 e dell'8 attenermi ai telegrammi che ho ricevuto; telegrammi però che sono talmente circostanziati che credo di poter soddisfare alle esigenze degli onorevoli interroganti.

Dirò, per quel che mi consta, che nessuna ferita vi fu nel giorno del 6, cioè nella sera di domenica; fino alle ore 9 e mezzo regnò una perfetta tranquillità. Vi fu dopo, per preconcetto disegno, un assembramento numeroso ed anche minaccioso; non erano soltanto monelli, poichè la Camera ricorderà a quali trascorsi questa folla si lasciasse trascinare.

Dico adunque che vi fu un assembramento di uomini i quali apparivano disposti a procedere a ben altri eccessi, giacchè presero a tagliare i tubi con cui si dirama il gaz dell'illuminazione municipale. E questo è appunto, o signori, quello che io voleva indicare quando parlava della violazione dell'ordine pubblico e

della libertà dei cittadini. Io non so quale minoranza possa avere il diritto di venire ad impedire che abbia luogo l'esecuzione di una legge che ha sanzionata la festa nazionale e la deliberazione legale dell'autorità municipale, la quale, in obbedienza a questa legge, aveva ordinata questa celebrazione. Ora, siccome l'autorità politica era informata che appunto si voleva venire a codesti eccessi, io trovo che l'autorità politica avrebbe mancato gravemente al debito suo, quando non fosse, colle opportune precauzioni, intervenuta all'incontro dei pericoli e dei danni che sarebbero potuti derivare dal lasciar consumare senza opposizione questi atti vandalici.

Or bene, che cosa fece l'autorità politica? Non fece che prendere gli accordi coll'autorità militare affinché le truppe potessero accorrere ove ve ne fosse il bisogno; ed accorrevano infatti non solo nel principio allorchando si venivano a togliere i tubi del gaz del palazzo municipale, ma ancora quando la folla era trascorsa nella piazza reale ad atti molto più riprovevoli, molto più significativi, e che io non voglio nemmeno ora qui accennare, perchè sarebbe troppo disonorevole che si volessero sostenere trascorsi che vengono a ferire le nostre libere istituzioni.

Quando adunque si notificarono queste circostanze, che cosa doveva fare l'autorità politica? Per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale era già pronta per impedire che questi disordini trascorressero in eccessi, si fecero tutte quelle dispersioni che ordinariamente soglionsi fare in casi simili. Non vi furono cariche di cavalleria, ma semplicemente il passaggio della medesima in quei luoghi dove si trovava l'assembramento, passaggio che bastò per sciogliere l'assembramento medesimo.

Io non so se siano seguite le intimazioni, ma so bene che in queste circostanze non è necessario procedere a veruna intimazione, essendo come un invito che si fa di nottetempo, ed alloraquando la turba può ingrossare, affinché il popolo raccolto venga da se medesimo a disciogliersi.

Infatti non succedette neppure una scalfittura; e se in ciò non sono erronei i rapporti che io ho avuti, non consterebbe che di una ferita accidentalmente ricevuta da un soldato attendente d'un ufficiale, il quale si trovava per caso in quella località, e che è stato colpito senza che la sua ferita avesse alcun carattere di gravità. Mi risulta eziandio, egli è vero, di una piattonata (così dice il telegramma) che sarebbe stata data ad uno che voleva inveire contro la pattuglia. Io credo che quell'ufficiale abbia operato paternamente, allorchè dette questo avviso ad un semplice cittadino, che voleva recargli una molestia qualsiasi.

Scompaiono adunque tutti quei colori coi quali vorrebbero tacciare di soverchia durezza il modo con cui l'autorità politica ha proceduto.

Ma l'onorevole Oliva mi pone innanzi un altro fatto,

che, cioè, in seguito all'arresto che ebbe luogo nella sera di domenica di uno studente, siasi commossa tutta la scolaresca, ed anzi, per mezzo del rettore o di altro funzionario dell'Università, siasi fatto disegno di portarsi dal prefetto per fare le debite rimostranze. Questo fatto mi è intieramente ignoto, ed il mio collega dell'istruzione pubblica dichiara di non averne avuta contezza alcuna; ma, quando pure questo fatto fosse succeduto, io non vorrei incriminare e neppure censurare la nobiltà dei sentimenti che dovevano animare quella scolaresca, di quei rappresentanti dell'Università, ma mi duole per le reminiscenze che io ho, come abbiamo tutti, del tempo passato nei banchi delle scuole, l'avvertire che fra i 17 arrestati della sera di domenica vi fu uno studente, un caffettiere e 15 giornalieri; così il rapporto.

Non so dunque qual sia il fatto a cui allude l'onorevole Oliva, nè quale importanza io gli possa attribuire; ma certo è che l'autorità politica, quand'abbia ricevute le rappresentanze di un funzionario dell'Università, le avrà accolte con quei riguardi che erano dovuti alla qualità in cui egli si presentava, e non avrà potuto a meno che dichiarargli le ragioni della sua condotta: tant'è che egli non ha creduto di farne rapporto.

OLIVA. E l'occupazione dell'Università?

FERRARIS, *ministro per l'interno*. Prendendo un argomento per volta, verrò anche a questo. Prego l'onorevole Oliva di ricordare che non è poi da tanto tempo che ho abbandonato il fóro, da aver perduta l'abitudine forense di non mettere in disparte gli argomenti dei miei avversari.

Parlerò ora dunque dell'occupazione dell'Università. Anche di questo fatto io non ho avuto rapporto nè contezza. Però, quando fosse stata creduta necessaria questa occupazione per prevenire il rinnovarsi dei tumulti che avevano avuto luogo con qualche carattere di possibile gravità nella sera di domenica, io non saprei appuntare per ciò l'autorità politica, eccetto che io non volessi sostituirmi ad essa ed apprezzare quasi le disposizioni strategiche che occorressero a tutela dell'ordine pubblico.

L'Università, signori, è luogo sacro per gli studi e per le scienze; ma, allorchando si tratta di tutelare l'autorità pubblica, non vedo perchè questa non possa penetrarvi. Noi abbiamo aboliti tutti gli asili, e non vorremmo al certo crearne dei nuovi che verrebbero privilegiati in odio all'ordine pubblico ed alla libertà. (*Benissimo!*)

Ma l'onorevole Massari, anche egli, che pure è fra i temperati, non si teneva pago di ricordarmi come la città di Parma e quella nobile provincia si attendessero un qualche maggiore riguardo dal Governo...

MASSARI STEFANO. No, no!

FERRARIS, *ministro per l'interno*... e si lagnava che in certo modo i cittadini parmensi non fossero più sicuri

di aggirarsi per le vie senza pericolo di avere ad ogni istante degl'incontri non gradevoli e delle intimidazioni.

Neppure di questo fatto io non sono informato; ma egli è certo che gli onesti cittadini, i cittadini tranquilli non possono temer alcun sopruso per parte dell'autorità militare o per parte dell'autorità politica, perchè io ritengo impossibile che vi sia un'autorità politica tanto poco riguardosa nel modo di procedere da non evitare di vedersi isolata e non curarsi di alcun appoggio nella parte sana della popolazione.

Ora, al certo si appoggerà su quei pacifici e tranquilli cittadini il cui passeggio per le vie della città sarebbe anzi un argomento per la restaurazione di quella tranquillità che tanto preme al Governo di mantenere nella città di Parma e ovunque.

Non so se abbia interamente soddisfatto alle interrogazioni degli onorevoli Massari... Stefano...

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola per un fatto personale. (*Harità*)

PRESIDENTE. Abbiamo inteso, non importa che lo sviluppi. (*Si ride*)

FERRARIS, ministro per l'interno. Ho detto Massari Stefano: ho sempre avuto la precauzione di far seguire il nome dell'onorevole Massari dal nome di questo promartire. (*Harità*)

MASSARI STEFANO. Domando la parola per un fatto personale.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io spero di avere, se non soddisfatto gli onorevoli interroganti, almeno reso ragione sufficiente dei fatti che sono a mia cognizione, e del modo come si adoperò quell'autorità politica.

Quello che io non posso tacere, nel chiudere queste mie parole, si è che l'autorità politica, seguendo le istruzioni ricevute dal Ministero, fu sempre invitata, ed ho argomento per dire che siasi attenuta severamente all'invito di rispettare la legge, di farsi sempre scudo degl'istromenti e dei mezzi che questa pone in sua mano per impedire che si trascorresse a violare quella libertà che si deve appunto tutelare dall'autorità politica.

Se questo fosse un inconveniente a cui si dovesse porre rimedio, io al certo non saprei in qual modo si potesse amministrare per tutelare l'autorità e nello stesso tempo difendere la libertà di tutti, che appunto si costituisce della libertà di ciascheduno, di esprimere liberamente la propria opinione, ma di non mai volere imporre la propria opinione colla violenza e con altri mezzi illeciti.

OLIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella si può riservare...

OLIVA. Mi uniformo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OLIVA. L'onorevole ministro poteva forse risparmiarsi di rammentarmi ciò che io stesso aveva già detto. Per me credo che qui non era questione nè di

scusare nè di giustificare gli atti che hanno potuto promuovere i deplorabili fatti di Parma.

Ritenga l'onorevole signor ministro che non è solo sul banco ministeriale dove si trovi il privilegio dello zelo per l'ordine pubblico; credeva che di questo specialmente l'onorevole Ferraris non dovesse mai dubitare e fare qui una estemporanea esposizione di un concetto diverso.

Io ho premesso fin da principio quale era il mio modo di giudicare gli atti che avevano promossi i fatti di cui ho domandata spiegazione.

La mia interrogazione si rivolgeva unicamente a sapere quale era il contegno tenuto dall'amministrazione politica; e siccome le mie informazioni particolari (imperocchè io mi permetto di osservare anche all'onorevole Massari Stefano che ho avuto direttamente da Parma delle particolari e particolareggiate informazioni), le mie informazioni adunque mi apprendevano che la forza militare aveva caricato il popolo, o, se vuole l'onorevole ministro, la folla, senza attenersi a quelle prescrizioni che la legge di sicurezza pubblica impone, vale a dire non c'era stato il magistrato della sicurezza pubblica che precedesse la forza, non c'erano state le tre intimidazioni. Ora, questi fatti semplicissimi su cui io domandava spiegazioni al signor ministro, esistono o non esistono? Se esistono i fatti come a me vennero annunziati, in questo caso io mi permetto di dichiarare che non mi tengo assolutamente soddisfatto delle parole del signor ministro; perchè se egli ha dato delle istruzioni conformi alla legge, come credo, a suoi dipendenti, ha fatto il suo dovere. Ma non si tratta di sapere quali sono le istruzioni da lui date ai magistrati che reggono la provincia; si tratta di sapere in qual modo i prefetti applicano le leggi e le istruzioni che l'onorevole ministro dice, come io ammetto ampiamente, che ha date.

Ora, se i fatti esistono come a me vennero riferiti, queste istruzioni vennero violate completamente, e per conseguenza l'onorevole ministro deve unirsi meco nel deplorare simili fatti e nell'esprimere il desiderio che non succedano più, e nel censurare l'autorità che per caso si fosse lasciata trascinare a codesta violazione che io ho lamentato e che lamento ancora.

In quanto ai fatti circostanziati, sui quali volle estendersi l'onorevole ministro, io non lo seguirò, certo che dalla sua narrazione i fatti di Parma assumono un aspetto di molta maggior gravità di quella che io non supposeva, perchè pare che, non soltanto sia stato il fatto di pochi...

PRESIDENTE. Onorevole Oliva: ella dice di uniformarsi al regolamento, ma lo dice a parole; il regolamento stabilisce che « Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. » Ora ella discute...

OLIVA. Io non discuto, formulo, dichiaro il mio modo di non essere soddisfatto... (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Il regolamento dice così:

« Il deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione, o richiedere una comunicazione di documenti, dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. »

OLIVA. Io debbo dichiarare che non sono assolutamente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Ma faccia, se vuole, un'interpellanza!

OLIVA. Mi riserverò di fare un'interpellanza e proporre quella mozione che crederò del caso.

MASSARI STEFANO. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Il regolamento parla egualmente per il deputato Oliva e per lei. (*Si ride*)

MASSARI STEFANO. Ma io ho chiesta la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli per un fatto personale; ma ella non c'era a Parma! (*Si ride*) Parli pure.

MASSARI STEFANO. L'onorevole ministro ha detto che io colle mie parole miro a pretendere che la città di Parma sia trattata meglio delle altre città del regno.

Un deputato. E lo è.

MASSARI STEFANO. Lo è? Se me lo proverà ne avrò piacere.

Io dico che, se mi sono espresso così, mi sono espresso assai male; io non ho detto altro che la città di Parma si trova in circostanze deplorabili, che ivi esistono cagioni di malcontento, e che per toglierle fu ordinata dalla Camera una inchiesta; ho dimostrato il desiderio che i risultamenti di questa inchiesta siano sottoposti presto alla Camera, affinchè essa vegga nella sua giustizia come si debba provvedere per far cessare quelle cagioni di malcontento.

Se la Camera deciderà diversamente, la mia città si rassegnerà ad accettare il decreto della Camera.

Parma ha sempre fatto quanto ha potuto, come tutte le altre città sorelle, pel bene d'Italia; essa non ha nessuna pretesa a preferenze, non vuole che giustizia, non chiede altro.

In quanto poi alle altre cose, rispetto alle quali il signor ministro mi ha favorita risposta, come diceva dapprincipio, io non conosco i fatti e non sono qui nè per accusare nè per difendere; epperò accetto, sotto la garanzia della sua lealtà, quanto egli ha detto e specialmente che la legge è stata osservata dalla pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, e per modo che i cittadini non furono offesi nelle loro libertà individuali; in breve accetto come una espressione di verità le parole del signor ministro.

FERRARIS, ministro per l'interno. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Annunzierò altre due domande (*Moratorio*); ma spero bene che i signori ministri prenderanno tempo a rispondere (*Si ride*), perchè altrimenti se ne va anche la seduta senza l'ordine del giorno.

L'onorevole Robecchi domanda d'interpellare il signor ministro dei lavori pubblici « intorno all'ultima

legge sulle ferrovie presentata il 7 maggio dall'ex-ministro Pasini. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici risponderà quando sarà presente.

L'onorevole Curti domanda all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri « in quale stato si trovino le trattative coll'Austria per la liquidazione dei danni occasionati dalla guerra dell'indipendenza italiana. »

Prego il signor presidente del Consiglio a dirmi in quale delle successive tornate intende di rispondere.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Io sono agli ordini della Camera quando vorrà fissare il giorno per rispondere a questa interrogazione.

Dirò che le trattative non sono ancora ultimate, ma sono tuttavia in corso.

CURTI. Se mi permette, farei solo osservare al signor presidente del Consiglio che si tratta semplicemente di una domanda all'oggetto di potere soddisfare alle esigenze di molti comuni del collegio del quale io ho l'onore di essere deputato.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Io risponderò con brevissime parole.

Le trattative furono iniziate a Vienna, e sta tuttora a Vienna uno dei negoziatori che è stato mandato a trattare questa questione; però non si è ancora venuti ad una liquidazione definitiva, e il Ministero fa il possibile onde questa questione abbia la soluzione migliore.

(I deputati Minghetti e Gerra prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morpurgo a presentare una relazione.

MORPURGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta sopra il progetto di legge concernente la proroga del termine per l'affrancazione delle enfiteusi nel Veneto e nel Mantovano. (*V. Stampato n° 305-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà data alla stampa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NELLE PROVINCE VENETE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale dello schema di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.

Sono stati presentati altri emendamenti, dei quali darò lettura alla Camera:

Gli onorevoli Brenna, Pasqualigo, Pècile, Tenani, Maurogò nato e Maldini propongono che alle parole

« esse avranno esecuzione nelle provincie venete e mantovana al primo gennaio 1870 » si sostituisca: « esse avranno esecuzione al primo luglio 1870. »

Propongono inoltre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a compire nel più breve tempo i suoi studi sulle riforme generali proposte nel progetto di legge, in discussione, e riferire ad essa in tempo utile, perchè possano venire attuate contemporaneamente all'unificazione legislativa del Veneto e del Mantovano. »

Gli onorevoli Garau, Serpi, Serra Luigi ed Asproni propongono all'emendamento dell'onorevole Mancini questo sotto-emendamento:

« Fino all'unificazione della suprema Magistratura del regno, la giurisdizione nelle provincie venete e nel Mantovano sarà esercitata dalla Corte di cassazione di Torino, e quella sulle provincie di Romagna, delle Marche, dell'Umbria e di Sardegna passerà alla Corte di cassazione di Firenze. »

Un altro emendamento propone l'onorevole De Filippo, che consisterebbe nell'aggiungere il seguente numero 10 all'articolo unico:

« La legge sui conflitti di giurisdizione del 21 dicembre 1862, numero 1014. »

Prego i signori deputati di riprendere i loro posti e di fare silenzio.

L'onorevole Pasqualigo ha facoltà di parlare.

PASQUALIGO. Signori, io sono dolente di non essere d'accordo con parecchi miei amici politici, che sono anche miei amici personali, intorno all'unificazione giudiziaria del Veneto, la quale, confesso il vero, io vedrei volentieri attuata al più presto.

Coloro i quali desiderano sia ritardata l'unificazione adducono che le leggi patrie civili sono imperfette, e che, dovendo essere tra non molto mutate, non è conveniente portare un doppio scompiglio nel paese.

Io confesso che l'argomento merita di essere considerato.

Non è infatti chi non vegga il pregiudizio derivante da un cambiamento legislativo. Ne è naturale conseguenza lo spostamento e l'offesa di molti interessi ed una dannosa incertezza quanto ai concetti del diritto; e ciò quando anche il cambiamento avvenga in meglio, molto più se il cambiamento avvenga in peggio, o se, dopo avere introdotto un sistema di leggi, dovessero queste essere dopo alcun tempo surrogate da altre.

Piuttosto di ricevere leggi imperfette, le quali devono essere in breve mutate, è meglio, si disse, che il Veneto attenda, anche perchè le leggi austriache sono preferibili in merito alle leggi nazionali.

Ma io mi guarderò bene dall'entrare in questo confronto, io credo anzi debito di buon cittadino il non venire esautorando le nostre leggi le quali appunto perchè approvate comunque sia dal potere legislativo vogliono essere rispettate.

Dico poi che, seppure si arrivasse a dimostrare la

prevalenza delle leggi austriache, non si arriverà mai a dimostrare che il danno a cui si va incontro col cambiamento legislativo sia maggiore del danno di avere in Italia una doppia legislazione.

Tutti gli uomini pratici vi possono additare, e gli oppositori in parte li confessano, gl'inconvenienti derivanti da questa diversità di leggi. Essi sono gravi, continui e, quello che è peggio, ognora crescenti.

Ora tutto l'errore parmi consista in questo, cioè nel ritenere che tra non molto tempo si possano apportare alle leggi civili quei cambiamenti che gli oppositori vagheggiano, per così dire, in embrione e in astratto, e male seppero finora concretare.

Io credo invece fermamente che una revisione profonda dei nostri Codici richieda molto e molto tempo; essa sarà probabilmente il tema intorno a cui si affaticherà la futura generazione.

Non mi preoccupo gran fatto del Codice civile, benchè io riconosca tutta l'importanza che ha un Codice civile nelle condizioni di un popolo. Però, parlando di due Codici civili, austriaco ed italiano, io non mi fermerò ad esaminare se la donna sia un po' più od un po' meno soggetta all'autorità maritale; se la tutela del minore sia data prima a questo che a quello; se siavi o non siavi il consiglio di famiglia o il decreto di aggiudicazione dell'eredità; o se il tasso dell'interesse sia più o meno libero. Saranno tutte belle e buone questioni, ci può essere il suo pro e il suo contro, ma non credo che ne possa dipendere il benessere di una nazione.

I principii cardinali del tuo e del mio sono attinti a ragioni eterne e direi quasi universalmente riconosciute, essi sono presso che eguali in tutti i Codici del mondo civile.

I principii secondari non mi danno gran pensiero. A me basta che nel Codice patrio siano rispettati quei principii che lo accordano col patto fondamentale; e su di ciò, a mio modo di vedere, non vi può essere alcun dubbio.

Ciò di cui invece mi preoccupo grandemente è la procedura civile. Io credo non ingannarmi se dico che i più colti popoli del mondo, i quali hanno buoni Codici civili, mancano di buone procedure.

Nemmeno reputo ingannarmi quando dico che e legislatori e giuristi si affaticarono in ogni tempo più intorno al diritto che intorno al modo di farlo valere praticamente. Non è questo il luogo da indagare le cause di questo fenomeno; per me credo che la procedura sia di capitalissima importanza. Uno dei più grandi benefizi che si possono fare ad una nazione è di darle una buona procedura.

Io non credo che la materia processuale non possa essere assoggettata a sistema scientifico, io non fo così poca stima dell'ingegno umano. Verrà tempo in cui il mondo dei fatti spettanti alla procedura sarà attentamente studiato più che finora non si fece, e che la

fiaccola della scienza saprà rischiarare ed ordinare ciò che ora, secondo alcuni, ha la sembianza di caos.

Lo studio della procedura ebbe ed ha strenui cultori, ma bisogna confessare che in ogni tempo niente più si è lamentato quanto le difficoltà che si attraversano a che un cittadino possa conseguire giustizia. Che importa a me che i diritti sieno ben definiti, che il Codice civile sia ottimo, se poi in pratica non potrò avere, od avrò troppo tardi e dopo infinite brighe e spese, quella giustizia che il Codice mi promette?

Lavoro arduo, ripeto, è la procedura, lavoro pel quale richiedesi non solo forza d'ingegno ma anche robustezza di carattere onde lottare contro ai molti interessi che sono implicati più in questa che in altra materia. Ed è questa forse la principale ragione per la quale vediamo i migliori popoli lagnarsi a diritto del loro sistema processuale. Ma è questa però la ragione per la quale io credo non essere sperabile che l'Italia possa così presto avere una procedura a basi diverse da quelle che ha. Il Codice di procedura, ben lo sapete, è quello che fu meno studiato. Quattro anni si sono spesi pel Codice civile, ma gli studi che si fecero per questo da ambedue i rami del Parlamento non si sono fatti per la procedura.

Ripeto: io non mi farò qui a censurare il Codice di procedura, solo dirò che gli animi vi sono da lunghi anni abituati, e che niente è più difficile a vincere quanto l'abitudine in materia di leggi e specialmente di procedura. Per un mutamento di sistema in tale materia, non solamente bisogna superare questa forza d'inerzia, ma bisogna far tesoro di quanto nel mondo incivilito, massime in Germania, si viene studiando e discutendo in proposito; bisogna condurre a maturità questa scienza che, se non m'inganno, è ancora bambina. Non basta: dopo avere scientificamente guadagnate le menti degli uomini di legge, bisogna avere tanta energia di carattere da lottare senza scoraggiarsi contro un'infinità d'interessi.

Vi saranno avvocati, magistrati, procuratori che si opporranno. Bisogna tenere loro fronte e vincerli; ma, per ottenere questo trionfo, ci vorrà almeno un mezzo secolo.

Intanto io dico ai Veneti: accettiamo le nuove leggi, saranno forse peggiori delle austriache; io non lo credo affatto, ma poco importa; è già assai se sono quelle di tutto il regno, è già assai se sono tali da lasciare integro il nostro Statuto più che nol lascino le vecchie leggi austriache, e dico vecchie perchè l'Austria ha già smesso o sta per smettere quelle che ora hanno impero nel Veneto.

Dico ai Veneti inoltre quello che ieri diceva l'onorevole Melchiorre: quale fu la formola del vostro plebiscito votato con sì ammirabile unanimità? « Dichiariamo la nostra unione al regno d'Italia sotto il Governo monarchico costituzionale di Re Vittorio Emanuele II e suoi successori. »

Governo vuol dire leggi. Ora perchè questa renitenza a ricevere le leggi del regno?

Il Veneto si è già assimilate le leggi amministrative tutte, e questo fatto rende necessaria l'introduzione delle leggi giudiziarie a cui per molte parti si attendono.

Signori, io credo che l'unificazione sia necessaria sotto ogni aspetto; io credo che la questione dell'unificazione non sia una questione veneta, credo che sia invece una questione eminentemente italiana.

L'unificazione è necessaria tanto sotto l'aspetto giuridico che sotto l'aspetto politico ed economico. Sotto l'aspetto giuridico osservo che in Italia, a cagione della coesistenza delle due legislazioni, noi abbiamo non solamente le controversie, le quali ordinariamente accompagnano ogni legislazione, ma abbiamo anche le difficoltà tutte e le questioni che sorgono dal lato della coesistenza delle due legislazioni. La legislazione civile del regno e l'austriaca sono diverse nei principii cardinali ed anche nei principii secondari, e alcune volte si trovano in opposizione. Basta farne un qualche confronto per potersi capacitare della gravità del male. Mentre un savio legislatore deve fare di tutto per diminuire i litigi e scemare le difficoltà della diversità delle leggi, che è per se stessa *une pépinière* di dubbiezze e d'inconvenienti, i quali non sarebbero possibili con una unica legislazione, le conseguenze di questo stato di cose sono tante che è difficile il dissiparle. Sto quasi per dire che sarebbe necessario un terzo Codice; ma, non volendo noi fare, spero, un terzo Codice che prevenga i litigi e tolga l'incertezza nascente dall'imperio delle due leggi, converrà necessariamente aprire l'adito all'arbitrio dei giudici. Ora io credo che, se il flagello dell'arbitrio è detestabile in ogni tempo e dovunque, è doppiamente detestabile in un regime costituzionale.

Mi proverò di addurre qualche esempio, onde far conoscere alla Camera gli inconvenienti a cui, sotto l'aspetto giuridico, dà luogo il dualismo legislativo. Incominciando dall'applicazione della legge in generale, è certo che in molti casi è difficile sapere qual legge debba essere applicata, se l'austriaca o l'italiana od una legge estera.

Pel Codice austriaco il contratto oneroso di due stranieri nello Stato è retto, salva la prova dell'intenzione contraria, dalla legge del luogo; pel Codice civile del regno invece, se gli stranieri sono della stessa nazione, e salva parimente la prova dell'intenzione contraria, il contratto è retto dalle loro leggi nazionali. Due francesi, uno a Venezia e l'altro a Firenze, fanno un contratto: da qual legge sarà questo regolato? Ecco una questione grave che sorge dal dualismo legislativo.

Tutela. — Secondo le leggi patrie la tutela è affidata alla madre in mancanza del padre. Avvi inoltre il consiglio di famiglia.

Il Codice austriaco all'incontro affida la tutela alla madre, e le aggiunge un contutore.

Ora sarei curioso di conoscere quali provvedimenti prenderanno le autorità giudiziarie del Veneto nel caso che dalle altre provincie italiane vadano a domiciliarvi minori soggetti alla tutela della madre e al consiglio di famiglia. Nomineranno alla madre un contutore? Abatteranno il consiglio di famiglia?

Parlando della filiazione, per le leggi del Veneto è ammessa la ricerca della paternità, la quale è vietata dalla legge italiana. Ora supponete che nasca un figlio illegittimo da nazionali non veneti o a Milano o a Firenze o a Napoli: in queste città non è conosciuta l'indagine sulla paternità. Ma il padre naturale viene nel Veneto e vi fissa domicilio: potrà proporsi contro di lui l'azione di paternità dinanzi ai tribunali veneti? Oppure la prole illegittima nasce da nazionali non veneti o all'estero, o nel Veneto o nelle altre provincie del regno: *quid iuris?* Si applicherà l'una o l'altra legge, secondo il luogo del commercio, o secondo il luogo della nascita della prole, o secondo il luogo del domicilio del padre o quello della madre? A queste domande si saprà forse rispondere in modo soddisfacente, ma ciò non toglie che ne nascano controversie le quali non hanno altra origine che il dualismo legislativo.

Patria potestà. — La moglie minorenni nel Veneto è, quanto alla sua persona, soggetta alla potestà del marito, e, quanto ai beni, a quella del padre. Invece nelle altre parti del regno essa ha per curatore il marito. I coniugi vengono a domiciliare nel Veneto: l'autorità tutoria veneta toglierà forse la tutela al marito per darla al padre?

Capacità di testare limitata. — Il prodigo pel Codice austriaco dispone per atto di ultima volontà solo della metà de' suoi beni; non così pel Codice civile nazionale. Il solo interdetto non può testare, e il prodigo può essere inabilitato, non interdetto. Un prodigo di Firenze, dopo aver disposto con atto di ultima volontà di tutta la sostanza propria, viene a domiciliare nel Veneto e vi muore. Sarà valido il suo testamento quanto alla totalità dei beni?

Donazione. — Nel Veneto viene fatta una donazione da un lombardo ad un veneto. Il Codice del regno stabilisce la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli al donante; non così la legge austriaca. Il donante lombardo, sopraggiuntogli un figlio, propone la revocazione, ma l'altro risponde: la mia legge non conosce questa vostra pretensione. Il donante replicherà: la sostanza della donazione pel Codice italiano è retta dalla legge del disponente. Ma l'altro soggiungerà: è retta invece dal Codice austriaco, perchè il paragrafo 35 di questo vuole l'applicazione della legge che più favorisce la validità dell'affare. Quale delle due leggi la vincerà? Sono egualmente autorevoli. Ma non la finirei più cogli esempi.

Lascio la questione di sapere se i tribunali veneti possano approvare un contratto di mutuo eretto fuori del Veneto, pel quale siasi stipulato un interesse superiore a quello che è determinato dal Codice austriaco.

Lascio l'altra questione se la figlia possa ripetere dal padre venuto a domiciliare nel Veneto quella congrua dote che non poteva prima pretendere per la legge nazionale cui era soggetta.

E lascio altre questioni ed inconvenienti. Basta che vi dica che per effetto delle due legislazioni potrebbe perfino la stessa persona, in caso di assenza, venir giudicata viva e morta al tempo stesso.

Passo a fare alcune considerazioni circa gli inconvenienti di ordine politico ed economico.

La diversità delle leggi civili impedisce e ritarda le relazioni fra paese e paese, e ciò nuoce tanto politicamente che economicamente. È certo che il commercio fra il Veneto e le altre parti d'Italia resta inceppato, e così dicasi di ogni rapporto fra luogo e luogo.

Noi dobbiamo fare ogni sforzo per animare il commercio, l'industria, l'agricoltura; nè la coesistenza delle due legislazioni può essere il miglior mezzo conducente allo scopo.

Inoltre ben a ragione noi ci lagniamo del poco rispetto alle leggi, e il dualismo legislativo permette di legittimamente ingannare la legge patria.

Riferirò in proposito un qualche esempio.

Trattandosi di separazione di letto e di mensa, l'adulterio giudizialmente provato basta per la separazione giusta il Codice austriaco, ma pel Codice italiano bisogna, quanto al marito, che l'adulterio sia qualificato, cioè con grave ingiuria alla moglie. In mancanza di questa prova, qui a Firenze, il tribunale rigetta la domanda della moglie. Invece i coniugi vengono a stabilirsi nel Veneto, e la moglie ivi ottiene la separazione dietro la prova dell'adulterio, prescindendo dalla gravità dell'ingiuria.

Il divorzio fra israeliti ed acattolici, secondo la legge patria, è vietato; invece questo divorzio è ammesso dalla legge del Veneto.

Ora, ciò che non si può far qui è lecito nel Veneto purchè si porti colà il proprio domicilio, e voi avreste così tribunali che in nome del capo dello Stato ammetteranno quel divorzio che qui non è per verun conto ammissibile.

Passiamo all'adozione. Si possono adottare nel Veneto più figli con atti successivi, e l'adottando può essere di qualunque età. Non così pel Codice patrio, il quale resta deluso se chi, avendo adottato un figlio a Firenze, viene a stare nel Veneto e adotta altri figli.

E qui non vedete, o signori, quale grave questione può sorgere sulla posizione giuridica del figlio adottato a Firenze, il quale può invocare a suo favore il contratto intervenuto fra lui ed il padre adottivo?

La legge italiana ha voluto che non possano com

atti successivi essere adottati più figli, appunto perchè non possa essere peggiorata la condizione contrattuale degli adottati. Ora, per la legge austriaca è disposto diversamente, ed io temo che la legge patria possa venire facilmente delusa, col semplice trasferimento di domicilio testè accennato.

Alimenti. — Secondo il Codice italiano il fratello indigente ha diritto di ripetere gli alimenti dal fratello; questo diritto non è riconosciuto dal Codice austriaco: ora il fratello debitore ingannerà il fratello indigente, trasportando i suoi lari nel Veneto, e ingannerà in pari tempo la legge nazionale.

Il *testamento olografo*, secondo il Codice italiano, non è valido se non porta la data; all'incontro la data non è per il Veneto necessaria. Ma si viene nel Veneto o si finge di fare nel Veneto il testamento olografo senza data, e se ne sosterrà la validità, perchè, giusta la legge patria, *locus regit actum*.

Incapacità di testare. — Colui il quale ha compiuto i quattordici anni, e che non ha ancora oltrepassati i diciotto, secondo il Codice austriaco può fare testamento nuncupativo innanzi al giudice; questa facoltà non l'avrebbe per la legge patria: ma la legge patria potrà facilmente essere delusa e legittimamente delusa, qualora colui che vuol fare testamento si porti nel Veneto.

Ma, signori, c'è qualche cosa ancora di più grave, ed è che, secondo il Codice austriaco uno può essere diseredato dal padre nel caso che si renda apostata dalla religione cristiana, e così pure nel caso che sia condannato al carcere in vita o per venti anni, o che abbia condotta una vita pertinacemente scostumata; il Codice del regno non stabilisce questo diritto a favore del padre in simili casi, ma il padre il quale si trova qui a Firenze, per esempio, e che vuole diseredare un figlio apostata dalla religione cattolica, ecc., potrà recarsi nel Veneto ed ingannare la legge nazionale, ed ingannarla, ripeto, legittimamente.

Noi Veneti abbiamo inoltre la limitazione dell'interesse, la qual cosa porta un nocimento non lieve allo sviluppo economico del paese. L'interesse limitato con ipoteca al 5 per cento, e senza ipoteca al 6 per cento, mentre è libero nelle altre parti d'Italia, certo impedisce di contrarre mutui da noi, tanto più che il nostro suolo è, per così dire, coperto in gran parte di feudi, i quali, alla loro volta, sono un grande ostacolo all'incremento dell'agricoltura.

Non parlo poi dei fedecommissi di famiglia, delle sostituzioni fedecommissarie, ecc. che ancora sussistono nelle nostre provincie, oltre ai feudi. Nè abbiamo ancora il matrimonio civile, d'onde nascono frequenti imbarazzi e difficoltà specialmente nei rapporti colle altre provincie.

Un gravissimo inconveniente che germoglia dal dualismo legislativo si riferisce ai contratti.

Io non prenderò a considerare altro che le convenzioni matrimoniali.

Secondo il Codice patrio le convenzioni matrimoniali devono essere scritte per atto pubblico dinanzi a notaro; esse non possono essere mutate dopo il matrimonio; inoltre, per le leggi patrie non vi può essere fra coniugi comunione di tutti i beni presenti e futuri, ed è pur vietata l'istituzione reciproca in erede; finalmente è vietato ai coniugi di alienare la dote durante il matrimonio; essa non può essere alienata che in caso di necessità, o di grande utilità, ma sempre con intervento del giudice.

Ora, voi vedete che in tutti questi casi si può benissimo, e con tutta facilità, deludere la legge italiana venendo nel Veneto, perchè regge sempre il principio delle leggi patrie, *locus regit actum*.

Non annoierò la Camera con altri esempi che potrei citare all'infinito.

Io ho toccato degli inconvenienti di ordine giuridico, in quanto nascono controversie, complicazioni ed incertezze unicamente dal fatto della doppia legislazione. Ed ho poi rimarcato l'altro inconveniente ancora più grave, secondo me, che in un paese, il quale ben a ragione è tacciato di poco rispetto alla legge, voglia mantenersi più a lungo un tale stato di cose per cui le leggi patrie possano essere legittimamente deluse.

E si noti che gli inconvenienti da me segnalati, sono verificati finora sopra una scala non molto ampia perchè non si sono ancora resi molto stretti i rapporti tra paese e paese, e ciò a cagione principalmente di codesta diversità di leggi; ma coll'andare del tempo, quando i nostri rapporti diventeranno più frequenti, siatene sicuri, sarà allora che vedrete in mille modi frodata la legge patria, specialmente quanto alle forme ed ai diritti che ne dipendono.

Ora, avendo parlato del Codice civile, poche cose dirò della procedura. Anche rispetto alla procedura nascono imbarazzi non lievi.

Quanto all'assunzione dei testimoni in sede civile, cito un caso che si è verificato poco tempo fa.

Trattavasi di una causa portata dinanzi al tribunale di Brescia. I testimoni dovevano esser esaminati a Padova ed a Monselice; l'avvocato della parte voleva, a Padova e Monselice, assistere all'esame dei testimoni e proporre loro i suoi interrogatorii a voce; ma eravi l'ostacolo della legge austriaca che non permette nè la assistenza, nè gli interrogatorii orali. Ne nacque una controversia, e la Corte d'appello di Venezia ha, e bene, secondo me, deciso che doveva in questa causa farsi luogo alla disposizione della legge italiana, e potessero quindi le parti assistere all'esame dei testimoni, e fare gli interrogatorii.

Ecco un'altra questione la quale non sarebbe nata se non ci fosse questo dualismo legislativo.

Quanto all'esecuzione delle sentenze, o signori, egli è ben singolare che, nel mentre per le disposizioni del nostro Codice non possono aver esecuzione nel regno quelle sentenze estere, le quali sono contrarie a leggi proibitive riguardanti le persone, i beni e gli atti, o contrarie ai buoni costumi ed all'ordine pubblico, è ben singolare, io diceva, che, mentre siffatte sentenze sono così trattate, debbano invece aver esecuzione nel regno le sentenze di eguale natura provenienti dalla Venezia.

Per esempio, una sentenza del tribunale di Trieste, la quale ammettesse il divorzio fra israeliti o fra acatolici, non troverebbe qui esecuzione. Ma se la medesima sentenza venisse invece da Venezia, dovrebbe essere eseguita, perchè è una sentenza pronunciata in nome del capo dello Stato, e perchè le due legislazioni sono egualmente autorevoli.

Non dirò tutti gl'inconvenienti gravissimi che si verificano, o signori, a rispetto della procedura. Adurrò ancora un altro solo esempio.

Per la legge patria il militare, il quale si è obbligato in via cambiaria, può, come qualunque altro cittadino, essere arrestato pel debito contratto; all'incontro per la legge austriaca il militare in questo caso è assolutamente esente dall'arresto.

È avvenuto il caso di un militare il quale, essendosi obbligato cambiariamente fuori del Veneto, venne poscia a Venezia, ove, perseguitandolo il suo creditore, sorse questione se quel tribunale potesse accordare l'arresto di lui. Non so come sia finita la cosa, ma so di certo che il tribunale si è trovato in grave imbarazzo, e che così, in questo come in altri simili casi, mancando gli ordinari criteri giuridici, è facile che si ricorra all'equità, ossia all'arbitrio.

Ed io ripeterò sempre che non conosco flagello peggiore in un regime costituzionale, quanto l'arbitrio dei tribunali.

Dirò poche cose del Codice penale.

Il Codice penale austriaco, di cui ieri ho udito fare qualche elogio, offende in molte parti il nostro Statuto.

Oltre di che molti sono i fatti che da quel Codice vengono puniti, i quali vanno esenti da pena nelle altre parti del regno.

Io credo che questo sia un gravissimo inconveniente, e, se è vero che per lo Statuto tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, non so comprendere come vi sieno cittadini, i quali per una determinata azione vengono qui puniti, e là vadano impuniti. Sono stati accennati i reati relativi alla religione. Pel Codice austriaco, o signori, la pena per reati di religione è fino a 5 anni di carcere per la sola bestemmia; per il Codice italiano del 1859 la pena, all'incontro, non è che di 6 mesi di reclusione, oltre alla multa di lire 500; ma è necessaria la violenza o la minaccia, ed il tu-

multo inteso a turbare le funzioni e le cerimonie religiose.

Avvenne da poco tempo in Venezia un processo, per il quale è stato condannato un cittadino che aveva negati in un articolo di giornale certi principii riguardanti la religione cattolica. Il fatto che provocava la sentenza di condanna è appunto uno dei tanti fatti i quali, secondo la legge patria, sarebbero impuniti. In simili casi, signori, che cosa vediamo? Vediamo oggi una sentenza di condanna, e di lì a pochi giorni vediamo venire la grazia sovrana a togliere gli effetti della sentenza medesima.

Ma vi sono inconvenienti di altra specie. Lo studio della giurisprudenza illanguidisce e scade ogni giorno più. I giudici del Veneto, rispettabili per integrità e per dottrina, ma incerti della loro sorte, non possono essere animati allo studio delle leggi, quanto lo sarebbero in condizioni diverse.

Gli uomini di legge hanno dinanzi a sè due Codici, l'austriaco e l'italiano. Non studiano gran fatto quello, perchè è moribondo, non studiano questo, perchè non è ancora pubblicato. La gioventù che percorre la via giudiziaria si trova in eguali condizioni.

Altrettanto dicasi dei giovani che studiano all'Università; è rimesso alla discrezione dei professori il temperare l'insegnamento dell'una e dell'altra legge; la pratica d'avvocato si fa secondo la legge austriaca; parimente gli esami di avvocato si fanno secondo la legge austriaca. Sarà un miracolo se nel Veneto si avranno buoni avvocati e buoni giudici; procedendo di questo piede la giurisprudenza cadrà in assoluto abbandono.

Questo stato precario di cose fa nascere una sposatezza, un rilassamento d'ordine e d'autorità che grandemente nuociono all'amministrazione della giustizia.

Quanto al pagamento delle tasse, noi Veneti siamo ancora soggetti alla procedura fiscale, nella quale è giudice la stessa parte in causa. Ora, dove è lo Statuto che vuole tutti eguali dinanzi alla legge? Niente poi dirò dei contratti relativi ad appalti di spese pubbliche, regolati dalla legge 20 marzo 1865, i quali, essendo coordinati al Codice civile italiano, mal possono subire l'impero del Codice austriaco; niente degli imbarazzi derivanti dall'essere parecchie leggi vigenti nel Veneto, come quelle sull'asse ecclesiastico, sulle opere pie, sul macinato, sul credito fondiario ed altre, tutte coordinate alle leggi generali del regno.

Quanto poi alle leggi commerciali, credo che queste meritino di essere unificate prima di ogni altra.

Ben aveva ragione nel 1865 l'onorevole Mancini di insistere su questo punto. Egli osservava che la Germania, benchè frazionata in molti Stati, sentì la necessità di un Codice di commercio comune. Il nostro commercio all'interno e fuori, e la nostra unità poli-

tica, richiedono un solo Codice. E qui osservo, o signori, poichè sento portare spesso in campo l'esempio della Germania, essere degno di nota che la prosperità commerciale germanica abbia incominciato dalla sua lega doganale, la quale venne in seguito coronata dal Codice di commercio comune, che quella intelligente nazione ebbe cura di darsi.

La Germania frazionata in più Stati, sancisce un Codice di commercio comune, e noi che costituiamo una sola nazione, noi, o signori, come potremmo avere due Codici differenti, se le nazioni a noi finite, con le quali abbiamo principalmente i nostri rapporti commerciali, hanno un Codice di commercio informato agli stessi principii del nostro?

Oltre di che, il Codice di commercio si attiene per molte parti al Codice civile e al Codice della marina mercantile; di qui una grave difficoltà a mantenere in vigore il Codice di commercio austriaco, quando si fosse preso, noi avremmo da introdurre nel Veneto le altre leggi civili.

Dopo d'aver così toccato dei gravi inconvenienti che, a mio modo di vedere, derivano dal dualismo legislativo, inconvenienti i quali andranno, lo ripeto, aumentando ogni giorno più, credo che non si debba ritardare da parte nostra la unificazione.

Le leggi patrie sono imperfette. Sia pure: le miglioreremo coi nostri studi e colla nostra esperienza. Ma io mi asterrò dal denigrarle. Solo allora sarà lecito di acutamente censurarle quando avremo in pronto qualche cosa di meglio da sostituire.

Ma noi, qui in Parlamento, esautorare queste leggi, farne la più amara censura, credo che ciò non sia provvedere alla nostra dignità, non sia conferir forza al Governo; anzi a me ha fatto meraviglia, signori, il vedere nel 1865, quando il Parlamento deliberava di unificare legislativamente il paese, e di pubblicare i diversi Codici che ci reggono, adottando la Corte di cassazione, mi ha fatto meraviglia il vedere che nel tempo stesso siasi voluto istituire una Commissione per esaminare se alla Corte di cassazione non fosse forse preferibile la terza istanza. A me ha fatto pena, ripeto, il vedere il legislatore che compieva atti così solenni e gravi, mettere in forse la bontà delle proprie deliberazioni.

Quanto al Codice penale austriaco vigente nel Veneto, Codice del quale l'Austria stessa ora fa getto, penso che esso non sia comportabile più a lungo, sia perchè manca dell'istituto dei giurati, sia perchè non offre nei procedimenti le garanzie che si trovano nel Codice penale del 1859.

Uno dei motivi che fu addotto è questo: fu detto che fra non molto tempo noi avremo il Codice penale nuovo.

Ma io so che è ancora a farsi il Codice di polizia, ed io penso che questo lavoro sia importantissimo, e che esigerà molto tempo; è un lavoro assai delicato.

Io credo quindi che non possiamo sperare di avere così presto il nuovo Codice penale, anche perchè ci è di mezzo la gravissima questione della pena di morte, e quella pure del sistema carcerario che richiedeva grande spesa.

E quand'anche dopo alcuni mesi dovesse sopravvenire un Codice penale nuovo, qual è, domando io, il grave danno che ne può derivare al paese? Un Codice penale non lascia tracce dopo di sè, come il Codice civile.

Per tutte queste considerazioni io prego la Camera a volersi dichiarare favorevole all'unificazione.

Che poi la unificazione debba avvenire al 1° gennaio 1870 o che venga protratta al 1° luglio dell'anno stesso, per me non fa differenza; anzi credo che la dilazione non possa tornare che conveniente ed utile.

ARRIGOSI. Bene osservava, o signori, ieri l'onorevole mio amico Righi, rispondendo all'onorevole deputato Melchiorre, che il patriottismo dei Veneti è di data più remota di quella del loro plebiscito.

Fin da quando, o signori, la Venezia si associò al grido unanime che si è sollevato in tutta Italia e che l'ha risvegliata a libertà, i Veneti non ebbero che un sol pensiero, quello di formar parte della grande famiglia italiana. Ma se era un pensiero comune nei Veneti quello di formar parte della grande famiglia italiana, essi però distinguevano tra la unificazione politica e la unificazione amministrativa, perchè, quantunque fosse assiepatò il loro confine dalle baionette dello straniero, quantunque fossero vigilati dall'occhio sospettoso dell'austriaca polizia, pure erano ad essi pervenuti i lamenti della universale Italia, in seguito a quella troppo affrettata ed inconsiderata pubblicazione di Codici, che tenne dietro alla legge del 2 aprile 1865.

Quando si trattò dell'annessione del Veneto, il Ministero che in allora reggeva il potere nominò una Commissione di otto membri coll'incarico d'indicare ai commissari del Re, che andavano a mandarsi nel Veneto, quali fossero quegli ordinamenti colà vigenti i quali meritassero l'onore di essere conservati per servire come termine di confronto ad ammigliorare la restante amministrazione del regno d'Italia.

In questo passo del Ministero Ricasoli i Veneti videro un'arra che non sarebbero loro imposti gli ordinamenti della restante Italia, se prima non avessero subito le necessarie e, dirò pur anche, le desiderate riforme.

Quando fu costituita la deputazione veneta, suo primo pensiero fu di ottenere dal Ministero un affidamento in questo senso, perchè appunto le doleva assai che non si fosse proceduto a rilento nello sfasciare una amministrazione che procedeva con un ordine mirabile.

I Veneti dunque furono dolorosamente sorpresi nel 3 novembre 1867, quando videro estendere al loro paese

con decreto reale una quantità di leggi che non erano nè tutte opportune, nè (mi sia permesso il dirlo) tutte omogenee ai loro bisogni ed interessi.

E questa loro sorpresa si accrebbe quando in una legge, dove aveva forse meno a che fare, voglio dire nella legge dell'esercizio del bilancio provvisorio per il gennaio 1868, videro introdotto un articolo 4, col quale si proponeva la conversione in legge di quel decreto reale.

In tale occasione alcuni miei amici ed io abbiamo creduto nel nostro dovere di presentare alla Camera un ordine del giorno nel quale, considerando che nel regno era universalmente sentito il bisogno di una riforma nel sistema amministrativo; considerando che il sistema di amministrazione vigente nel Veneto e nella provincia di Mantova poteva essere utilmente conservato per l'attuazione di queste riforme, e che in questo concetto era stato conservato fino allora; considerando che l'introduzione nel Veneto e nel Mantovano dell'articolo 4 di quel progetto di legge, toglieva di mezzo quel sistema, e conseguentemente la possibilità di trarne lumi ed esempi, respingevamo l'articolo ed invitavamo il Ministero a sospendere l'esecuzione di quel regio decreto.

Ma sgraziatamente per noi una debole maggioranza scartò quell'ordine del giorno. Per conseguenza i Veneti dovettero assistere al doloroso spettacolo dello sfasciamento completo di un'amministrazione che funzionava bene, per vedere sostituire alla medesima degli uffici, dove quella che si chiama regolare amministrazione degli affari, quello che si chiama ordine non hanno ancora potuto completamente farsi strada e forse non potranno farsi strada prima che quegli stessi uffici siano destinati a morire. Nè vi sembri strana, o signori, questa proposizione, perciocchè nella legge del 18 aprile 1868, nella quale il signor ministro delle finanze proponeva la ricostituzione degli uffici finanziari, si sono appunto riproposte quelle medesime intendenze che quattro mesi prima erano state dannate a morire nel Veneto, in forza di quel deplorato decreto reale.

E qui mi si presenta spontanea la domanda: posciachè quel bene l'avevamo, perchè torcelo per poi ridonarcelo?... Perchè perturbare fino nelle più intime latebre il sistema della nostra amministrazione?...

Se voi aveste assistito, o signori, come ho assistito io alla distruzione delle nostre intendenze, ed alla lenta costruzione sui ruderi delle medesime delle direzioni compartimentali; se aveste udito, come li ho uditi io, e come li odo tutti i giorni, i lamenti dei cittadini costretti ad un viavai ad uffici che per soprassello non si trovano nella medesima città, dove, se occorre, la sola ricerca delle carte, fa perdere il tempo di molte ore; se tutto ciò voi aveste veduto ed udito, conchiudereste con me che l'allarme del Veneto per questo progetto di unificazione non è poi tanto irra-

gionevole, perchè tutto quello che si è importato in quel paese, mi duole il dirlo, non ha fatto che una ben meschina riuscita.

Per conseguenza, o signori, quando la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge che abbiamo in discussione presentò la sua relazione, nella quale proponeva senza più la unificazione legislativa del Veneto, fu un grido universale di allarme. E ne stanno a testimonio le tante petizioni arrivate e contemporaneamente e dopo la presentazione della relazione alla Camera, e delle quali avete sentita la relazione, nelle quali petizioni e Giunte municipali e deputazioni provinciali e Consigli comunali e Camere di commercio e avvocati e giurisperiti e circoli ed altre associazioni liberali, e persino singoli cittadini, tutti ad una voce sollevano un grido che non si deve estendere la legislazione vigente nella restante Italia al Veneto, se prima non abbia subite le desiderate e da tutti volute riforme.

Queste petizioni, delle quali la Commissione si congratulava, dicendo che almeno esse rappresentano un desiderio e non un tardivo lamento, io spero, io desidero per il bene del mio paese, che sieno accolte e trovino un'eco nelle mura di questa Camera, se non l'hanno trovata nel gabinetto della Commissione; perchè altrimenti i Veneti dovrebbero pur troppo inferirne che i reclami i più sensati non valgono, che le rimostranze le più giuste a nulla riescono, che insomma il più nobile dei diritti della Costituzione, che è il diritto di petizione, è una lettera morta, quando

Vuolsi così colà dove si puote
Ciò che si vuole...

Ma non perdiamoci in inutili declamazioni, e veniamo al fatto.

Nel 18 aprile 1868 il ministro guardasigilli presentava un progetto di legge il quale veniva da lui intitolato « Unificazione legislativa nelle diverse provincie del regno, modificazioni all'organico giudiziario, al Codice di procedura civile, al Codice penale e di procedura penale. »

Da questo progetto di legge complesso la Commissione ne ha stralciata una parte, e presentò una relazione, nella quale si mettono in vigore nel Veneto queste leggi senza prima modificarle, come il ministro proponeva e desiderava.

Ciò mi porta a tre considerazioni. Poteva ella, o signori, la Commissione scindere un progetto complesso, informato non tanto al principio che si dovesse unificare nella legislazione il Veneto e Mantovano, quanto all'altro principio che si dovessero modificare le leggi prima di unificarle? Poteva, ripeto, la Commissione stralciarlo in parte e presentarlo così isolato alla discussione della Camera?

E, se anche la Commissione lo poteva, procedeva essa con unità di concetto e, mi sia permesso il dirlo, con

eguaglianza di misura, quando, riconoscendo essa il bisogno di una unificazione legislativa per tutto lo Stato, obliterava appunto una provincia?

E poi ci era proprio bisogno di gettare adesso il Veneto ed il Mantovano in tutti gl'inconvenienti che sono inseparabili da una unificazione legislativa, che sono inseparabili da un impianto di nuovi uffici, dal riordinamento di nuove magistrature, dallo studio di nuove leggi, quando si confessa e si riconosce da tutti, dal Ministero e dalla Commissione, dai tribunali e da avvocati, dai corpi costituiti e dal popolo, che tutto ciò non può andare se non è profondamente migliorato, profondamente inciso col bisturi delle riforme? Vi dico il vero, o signori, io sono l'ultimo, e mi chiamo l'ultimo, fra quanti siedono qui; ma queste tre osservazioni mi si affacciarono alla mente così giganti, che mi decisero a prendere la parola contro questo progetto di legge. Da questo progetto, se fosse adottato, non deriverebbero che due conseguenze egualmente fatali: la prima che si andrà a gettare una confusione non necessaria nel Veneto; la seconda che, unificando completamente oggi il Veneto senza toccare i nostri Codici, si mette una pietra sepolcrale sulla loro riforma. La Commissione si giustifica del primo appunto che io le ho fatto, osservando (ripeto testualmente le sue parole) che l'unificazione delle leggi si trovava presentata quasi occasionalmente dal Governo in questo schema di legge, e poteva essere proposta isolatamente come si era fatto di altre unificazioni; e prosegue dicendo che anzi i Veneti ed i Mantovani dovevano saper grado alla Commissione di questa circostanza che apriva l'adito a trattare con distinzione dei loro interessi.

Per me, dico il vero, a costo di parere ingrato, non posso accettare questa distinzione che volle fare la Commissione a favore, secondo lei, dei Veneti.

Parmi però, tornando all'argomento, che la Commissione abbia franteso il vero concetto del Ministero.

Al bisogno di unificare il Ministero faceva procedere di pari passo il bisogno di riformare, e mi è grato l'osservare che questo concetto non è veramente tutto mio, perchè io lo trovo diviso da un onorevole membro della Commissione, dicendo la relazione precisamente che un membro della Commissione osservava come, sebbene i criteri dell'unificazione legislativa siano diversi da quelli per la modificazione organica giudiziaria e per le relative riforme sui Codici e sulle circoscrizioni, pure vi è tale necessaria connessione, da non potere disgiungere una parte dall'altra.

La necessità immediata dell'unificazione io l'avrei accettata e riconosciuta come misura politica nel 1866, quando il Veneto veniva aggregato alle altre provincie italiane. Ma dal 16 ottobre 1866 sono passati, o signori, due anni e mezzo e quasi tre; dal 16 ottobre 1866, con leggi transitorie si è accomodato il vecchio

al nuovo; e tutto quello che vi fosse ancora d'inconsequente, ed è quasi impossibile che non ve ne sia, si potrebbe, con altre leggi transitorie, ancora accomodare per evitare, o signori, la dolorosa prospettiva di dover disfare oggi quello che forse vedremo rifare domani.

Un mio onorevole amico ha detto, in questa Camera, nell'agosto 1868, se non erro, che il paese ha sete di buona amministrazione. Credete, o signori, che il paese non può saper grado al Parlamento di questa importazione continua di sistemi pei quali si fa sul suo corpo, già abbastanza piagato, una continua esperienza, quasi si facesse *in corpore vili*.

Bisogna dunque, o signori, prima modificare e poi unificare, allora soltanto l'unificazione sarà logica, e potrà essere desiderata ed accettata.

Ad illustrare questo concetto io non ho bisogno di altro, o signori, che del più volgare buon senso, perchè è naturale che, quando una legge ha bisogno di essere modificata, non si può, senza operare contro la logica, importarla prima di modificarla. Tuttavolta, se io voglio un argomento, non ho che a svolgere le pagine della relazione per rintracciarlo.

Dice la relazione che « l'unificazione legislativa non fu chiesta dal ministro nè appoggiata da lei, senza fissare un intervallo di tempo bastantemente lungo per preparare altre disposizioni. » In queste parole della relazione io leggo fra le righe la confessione la più categorica che le leggi, come stanno, non possono certo fare buona prova di sè nel Veneto e nel Mantovano a cui sono destinate.

Se ne volessi una prova ulteriore non mi occorrerebbe che di riaprire la relazione la quale dice che « in questo intervallo fra la discussione e l'applicazione della legge di unificazione possa la Camera spiegare più largamente il suo mandato e con qualche ordine del giorno vincolare il guardasigilli a consultare persone competenti ed esperte, e riformare, oltre quegli articoli che egli stesso dannò all'ostracismo, anche quegli altri che tutti condannano e nessuno cerca difendere. »

E poi, come ebbi l'onore di osservare, il solo fatto del non potersi unificare completamente la Toscana, credo debba valere come dimostrazione la più evidente che non sia buona regola d'amministrazione l'unificare oggi il Veneto perchè quegli argomenti che stanno ancora in favore della Toscana stanno anche pel Veneto.

Intendiamoci bene, io qui non voglio sollevare questioni di campanile, non voglio destare animosità tra paese e paese, ma un sistema penale che funziona bene l'abbiamo anche noi, anche noi abbiamo la procedura orale, anche noi abbiamo i difensori che assistono gli imputati contro le eventuali esorbitanze del pubblico Ministero e dei giudici; ed io credo che non valga la pena di pubblicare oggi nel Veneto il Codice penale

per poi pubblicarne un altro forse da qui un anno o due. Se l'onorevole guardasigilli, come dice la Commissione, non ha trovato ragionevole d'insistere sul comma dell'articolo 1, relativo alla Toscana, io credo che la Camera non vorrà insistere in quella parte dell'articolo 1 che si riferisce all'introduzione del Codice penale nel Veneto, imperocchè io non ho che da giovarmi delle stesse parole della Commissione, e dire che neppure al Veneto sia da fare soffrire un mutamento transitorio che sottoporrebbe le nostre provincie alla molestia di una gratuita, oziosa, precaria innovazione.

Ciò che dico del Codice penale vale pure per tutte le altre leggi, o signori, le quali pure hanno bisogno qual più qual meno d'essere riformate. Anche qui io non posso che fare appello a quello che dice la Commissione. Parlando del Codice civile essa dice che, quantunque sia salutato come un progresso legislativo, esso lascia qualcosa a desiderare.

Parlando del Codice di procedura civile essa dice che non fu studiato abbastanza, e che pur troppo nella pratica esso ha rivelato difetti concordemente notati nel foro e sentiti dai litiganti.

Parlando del Codice commerciale, essa riconosce la necessità di disposizioni che l'adattino al progresso del commercio ed alle consuetudini commerciali, secondo le quali un buon Codice commerciale deve giustamente regolarsi.

Parlando del Codice penale, non solo essa lo riconosce meritevole di revisione, ma applaude che questa revisione l'abbia già avuta, ed affretta col desiderio il momento che il nuovo Codice possa essere esteso a tutto il regno. Questo basta a provare, o signori, quanto sia legittimamente giusto il concetto che io formulai, che cioè la legislazione italiana non debba estendersi al Veneto, se prima non abbia subita la tanto desiderata riforma.

Un'altra prova, o signori.

Noi avevamo nel 1859 la Lombardia retta con le medesime leggi che oggi reggono il Veneto. Queste leggi non le si tolsero d'un colpo, ma a poco a poco, talchè il Codice civile austriaco e la procedura civile vi ebbero vigore fino al primo gennaio 1866, cioè per oltre 6 anni dopo che la Lombardia era stata unita al regno d'Italia.

Che cosa nacque, o signori, dacchè furono pubblicate le nuove leggi in Lombardia? Un lagnano universale contro i difetti delle nuove leggi che certo non reggevano al paragone delle antiche: fu, quasi direi, una pacifica rivoluzione. Questo argomento io credo possa farmi concludere che, se nelle altre parti d'Italia le nuove leggi segnarono un progresso legislativo, non lo segnarono certo per la Lombardia, e non lo segneranno pel Veneto, ove abbiamo le tradizioni di Beccaria, Romagnosi e di quanti altri illustrarono la giurisprudenza italiana.

Qui io dovrei entrare, o signori, nel dettaglio dei

Codici; ma, dico il vero, non voglio seguire su questo terreno l'onorevole mio amico Pasqualigo. Degli inconvenienti conosco io pure che ce ne sono, ma non c'è ragione che, per togliere degl'inconvenienti ai quali si può rimediare con leggi transitorie, si abbia da creare un inconveniente maggiore coll'estendere ad un paese una legislazione che ha bisogno di essere prima profondamente modificata.

Una sola parola dirò rispetto al Codice civile; su questo la Commissione ha detto che le petizioni si sono limitate a proporre l'istituzione di alcuni ordinamenti austriaci di minore importanza.

Questo concetto sulle proposte delle petizioni, espresso dalla Commissione, io non lo posso accettare. Le petizioni che io tengo sott'occhio non si sono limitate a proporre delle modificazioni accidentali, dei temperamenti transitorii e di poca importanza; esse hanno parlato di argomenti solenni ed importantissimi di giurisprudenza. E se da una parte hanno mostrato il desiderio che alcune disposizioni del Codice italiano, che io chiamerò altamente liberali, quali sono quelle del matrimonio, dell'interesse del denaro ed altre di simile natura, vengano importate nel Veneto, hanno però segnalato il bisogno che altre disposizioni oggi vigenti nel Veneto siano estese a tutta Italia, quale è quella, per esempio, d'una più retta determinazione dell'ordine delle successioni intestate; quale è, per esempio, ancora quella che il diritto di erede sia riconosciuto dal giudice con un decreto che da noi si chiama decreto di aggiudicazione, e nel quale l'erede trova la tranquillità del suo possesso.

Parlando del Codice commerciale, la Commissione ha mostrato il dubbio che il Codice commerciale vigente nel Veneto sia qualche cosa di meglio del Codice commerciale vigente nel resto d'Italia. Io mi permetterò di sviluppar meglio e rettificare, permettetemi la parola, questo concetto della Commissione.

Il Codice commerciale vigente in Italia è improntato sul Codice francese del 1808. Sono passati 60 anni sul Codice francese, e 60 anni pel commercio vogliono dire sei secoli, poichè il commercio progredisce a passi di gigante; il commercio è cosmopolita, per esso le leggi devono essere, più che sia possibile, generali, poichè si devono improntare alle consuetudini di tutto il mondo, le quali sono poi per se stesse le leggi alle quali il commercio s'incardina e dalle quali riceve le sue più vive impressioni.

Il Codice di Norimberga, che è il Codice germanico, che è il Codice che abbiamo nel Veneto, ha tenuto conto dei progressi recati al commercio dai nuovi mezzi di corrispondenza, e di viabilità; progressi dei quali non ha certo tenuto conto il Codice oggi vigente in Italia.

Che dire della legge di cambio? Nella legge di cambio italiana c'è ancora il vieto sistema che la cambiale debba essere tratta da luogo a luogo, e sia speciale

dei commercianti; nella legge di cambio germanica la cambiale invece è la carta-moneta di qualunque privato; non vi è bisogno della prova della provvista dei fondi, e nulla vieta che si possa trarre, accettare e girare sulla medesima piazza.

Dovrei dire moltissime cose della procedura, ma io veggio che sarei troppo lungo se volessi stigmatizzarne i difetti, e non farei che ripetere quello che prima di me ne hanno detto, con generose e giuste parole, gli avvocati di Napoli, di Milano, e, recentemente, gli avvocati di Lucca, e quello che abbiamo detto noi stessi l'anno scorso nell'occasione che si discuteva la legge di registro e bollo, quando abbiamo proposto una riforma alla tariffa giudiziaria.

Allora fu detto che quello non era il posto di portare questa riforma, e doversi perciò aspettare che fosse venuto in discussione l'attuale progetto di legge.

Facciamo dunque adesso questa riforma, troviamole questo posto; modifichiamo una procedura che è la rovina del debitore e del creditore ad un tempo; liberiamoci da una legge che converte i tribunali in un mercimonio, direi quasi, della giustizia, poichè pare che la giustizia vi si compri, tanti e sì frequenti sono i pagamenti che le parti sono obbligate a fare; abbattiamo in una parola questo sistema che, come dice un esperto giureconsulto, non è che un perpetuo insulto alla dignità delle aule giudiziarie, un continuo ed imprudente incentivo pei bisogni d'impiegati troppo poco retribuiti.

Prima di chiudere le poche mie parole su quest'argomento, io mi permetto di rilevare ancora tre appunti che si fanno a coloro che non vogliono la unificazione.

Queste accuse si compendiano nelle seguenti: che i Veneti biasimavano le leggi austriache prima del 1866, come ora biasimano le leggi d'Italia; che buona parte della attuale opposizione ad accettare la legislazione italiana deriva da ripugnanza a studiare; che finalmente la più potente molla ad avversare la unificazione legislativa si è quella dell'interesse, perchè le nuove leggi porterebbero i Veneti a pagare di più di quello che attualmente pagano. Questa ultima è una accusa, o signori, che fu ripetuta troppe volte nella Camera perchè io non debba, e come veneto e come deputato e come cittadino, raccogliere questo guanto di sfida e dimostrare che l'accusa non sussiste.

Le leggi austriache, o signori, erano avversate nel Veneto non perchè fossero, o si riconoscessero cattive dai giurisperiti, ma per opposizione politica, e perchè era un sistema pei Veneti la resistenza passiva.

Io non dirò qui che tutte le leggi austriache siano quello che vi può essere di buono e di perfetto; ma ricordo soltanto che i giornali di giurisprudenza civile e penale che si pubblicano nel Veneto, come biasimavano nelle leggi austriache quello che vi era di cat-

tivo, altrettanto lodavano imparzialmente quello che vi era di buono.

Non si può dire dunque che i Veneti abbiano cambiato sistema e siano passati dal disprezzo alla lode; meno poi si può dire che i Veneti rifuggano dalla volontà di studiare, e che per conseguenza guardino con occhio torvo tutto quello che loro ammanisce nuova materia a studiare: questa, signori, piuttosto che una obbiezione è una offesa, e, come offesa, io credo non possa meritare altra risposta che quella del silenzio e del disprezzo.

Del resto, se i Veneti studino, se sappiano di che si tratta in questa disgraziata unificazione, io non ho bisogno di dimostrarlo con altri argomenti che colle numerose monografie pubblicate su questo argomento e colle infinite petizioni rassegnate alla Camera, nelle quali non solo si domanda che la unificazione venga sospesa, ma se ne danno le ragioni, se ne segnalano gli inconvenienti, si spiega il perchè la si debba sospendere.

L'ultima accusa che ci si appone è quella che deriva dall'interesse: questo appiglio io credo che non abbia ragione di essere.

Per poter dire « i Veneti col nuovo sistema pagheranno di più, col vecchio pagano meno » bisognerebbe confrontare nel loro complesso tutti i prodotti derivanti oggi dall'amministrativo giudiziario con quelli che deriverebbero dall'amministrativo giudiziario quando fosse unificato il Veneto in via legislativa: confronto impossibile perchè non so se il nuovo sistema manterrebbe uguale il numero delle liti e dei litiganti e in conseguenza i prodotti dell'ordine giudiziario.

Anzi, se dobbiamo credere a ciò che è stato notato in altri paesi, dobbiamo concludere che la procedura, come quella che uccide il credito, ucciderebbe anche le liti, le quali prima di rovinare il debitore, rovinano il creditore.

Peraltro io suppongo per un momento che anche in avvenire, se disgrazia volesse che il Veneto fosse unificato legislativamente, le liti restassero quante sono oggi. Anche in tal caso avremmo gli stessi prodotti giudiziari, perchè nel loro complesso le tasse sono uguali, e non si riscuoterà di più di quello che si riscuote oggi.

Ne volete una testimonianza? Nel 1866, quando fu unificato il Veneto politicamente, il ministro delle finanze d'allora, che era il senatore Scialoja, trovò necessario di presentare a Sua Maestà un decreto per regolare l'applicazione delle tasse sugli affari in vigore rispettivamente nelle provincie di Venezia e di Mantova e nelle altre del regno.

Sentite ora, o signori, che cosa dice il senatore Scialoja, allora ministro delle finanze, in punto alle eventuali differenze che potessero sussistere tra gli introiti finanziari giudiziari del Veneto col sistema au-

striaco e gl'introiti finanziari giudiziari col sistema italiano; sono le testuali sue parole che io leggo:

« Tanto più fermamente io rimasi in questa convinzione (che, cioè, non fosse di pregiudizio lasciare il sistema austriaco) inquantochè, conservando nelle nuove provincie le tasse degli affari ora in vigore, non sarebbe a temersi una grave perdita per l'erario nazionale, giacchè gli attuali proventi delle tasse che si calcolano di circa 7,200,000 lire italiane, non potrebbero essere superati di molto da quelli che si otterrebbero col sistema delle altre provincie del regno, e ciò tanto meno nei primi tempi, essendo noto, stante l'esperienza, quanto le novità in questa specie d'imposte valgano a paralizzare il movimento degli affari. »

Per conseguenza non è dimostrato ed è anzi riprovato con questa testimonianza, che non mi vorrete certo accusare di parziale, che nel Veneto colle nuove leggi si pagherebbe di più di quello che si paga attualmente. E poi concedetemi una sola parola: ne volete una prova? Uno dei principali cespiti dei prodotti finanziari sono l'eredità da padre a figlio. Sapete cosa si paga nel Veneto sulle eredità da padre a figlio? Noi paghiamo l'uno e mezzo per cento pel valore lordo degli immobili; oltre questo, noi paghiamo l'uno per cento sul valore netto dell'eredità che fanno due e mezzo, e sopra questo noi abbiamo un 25 per cento per tassa di guerra, mentre nella restante Italia non si paga che il 10 per cento. Il figlio che eredita dal padre paga dunque un 3,12 per cento sul valore degli immobili: *ab uno disce omnes*.

Fate il conto di quello che si paga nella restante Italia, e poi mi saprete dire se nel Veneto si paga meno.

Una sola parola ancora ed ho finito.

È tempo che cessi questo mal vezzo che, pur troppo, ha preso piede in Italia, di snaturare i più nobili sentimenti, di porre in dubbio i fini i più sacrosanti, supponendoli dettati dall'interesse. (*Con forza*) Non è interesse, signori, che spinge noi Veneti a domandare che le leggi siano riformate prima di essere applicate alla nostra provincia; noi non siamo stati mossi a farlo che dal grido che si è levato universale in tutta Italia sul bisogno di questa riforma. Se questo grido trovò un'eco nel Veneto, se io me ne feci interprete in questa Camera, egli è perchè non debba toccare ai Veneti quello che pur troppo è toccato agli altri Italiani di dover fare dei postumi ed infecondi lamenti sopra errori già consumati. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. È domandata la chiusura della discussione generale.

MALDINI. Chieggo la parola contro la chiusura.

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Io intenderei parlare.

PANATTONI, relatore. Sarà pure riservata la parola al relatore?

PRESIDENTE. Ben inteso che, quando la Camera voglia chiudere la discussione generale, sarà riservata la parola, come si è sempre praticato, al relatore ed al ministro. (*Sì! sì!*)

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Io parlerei anche subito.

PRESIDENTE. Il signor ministro crede di parlare immediatamente, ma io dubito che la discussione di questa legge non possa oggi durare molto tempo, perchè l'ora è tarda, e perchè si aspetta un'altra cosa che preme.

Voci a sinistra. E che non viene.

LAZZARO, ed altri. Chiudiamo intanto la discussione generale.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ad ogni modo potrò domandare se è appoggiata la chiusura, riservando la parola al signor ministro ed all'onorevole relatore.

CHIAVES. Vedo che sono stati presentati emendamenti od ordini del giorno da vari oratori, che non so se per avventura siano iscritti per parlare; io quindi crederei opportuno, prima di chiudere la discussione, che si udissero anche gli svolgimenti di queste proposte, onde possano anche sopra di esse rispondere l'onorevole ministro ed il relatore.

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Chiaves, ma quelli che hanno proposto emendamenti, lo fecero, io credo, all'articolo, o proposero articoli addizionali, e quindi hanno tutto il tempo di svolgere le loro proposte anche dopo la discussione generale.

Domando dunque prima di tutto se la chiusura è appoggiata con riserva della parola agli onorevoli ministro e relatore.

(È appoggiata.)

Il deputato Maldini ha la parola contro la chiusura.

MALDINI. Io prendo la parola onde pregare la Camera a non chiudere la discussione generale, non perchè è già la terza volta che si chiude una discussione generale mentre io sto per prendere la parola, ma perchè io debbo fare osservare che nell'articolo unico di questo progetto di legge ci entrano materie le quali non sono state per anco considerate, cioè quelle relative alla marina mercantile e quelle che risguardano la legislazione dei nostri concittadini che si trovano all'estero. Queste parti non sono state menomamente toccate.

Noto poi inoltre che dopo di me si trova iscritto un oratore di prima forza, quale si è l'onorevole Mancini. Egli certo potrà parlare perchè ha presentata una proposta; ma non credo che, ove si chiudesse la discussione generale, gli si possa permettere di entrare nella medesima, ma solo di restringersi alla sua proposta. E siccome ritengo che sarebbe importantissimo per la Camera, per il paese, ed in ispecie per le provincie venete, di udire la parola dell'onorevole

Mancini sulla discussione generale, così prego la Camera di non volere chiudere la discussione sopra un progetto di legge così importante, e che domanda un ampio sviluppo nella discussione stessa.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro a favore della chiusura.

LAZZARO. È la seconda volta che in tutto il tempo che ho l'onore di far parte del Parlamento italiano io prendo la parola a favore della chiusura, e la prendo oggi per la seguente ragione.

Mi pare che la discussione cominciata ieri, nella quale si sono ripetuti tutti gli argomenti addotti nel Comitato privato, ci abbia sufficientemente illuminati in proposito. È una questione esaminata benissimo e completamente esaurita.

Ognuno di noi credo si sia fatto il proprio criterio intorno alla convenienza o no della votazione di questo articolo di legge; quindi ritengo che, ove la discussione si prolungasse, ci porterebbe ad una pura perdita di tempo.

L'onorevole Maldini tra le ragioni che poneva onde non si votasse la chiusura, diceva che si tratta ancora di discutere di alcune cose relative alla legge marittima, e che l'onorevole Mancini poi dovendo parlare, desiderava che fosse sentito da tutto il paese e principalmente dalle provincie venete; mi pare che questo era il suo concetto.

Ebbene, l'onorevole Mancini può parlare benissimo, poichè ha presentata un'emendazione all'articolo.

L'onorevole Maldini pure, se crede, può parlare nell'articolo, presentando un'emendazione nel senso nel quale egli vorrebbe oggi svolgere il suo discorso nella discussione generale.

Ora, se per mezzo degli emendamenti all'articolo si possono ancora sentire quelli che non hanno parlato, e se, riservando il presidente la parola al relatore ed al ministro, si può avere i pareri della Commissione e del Ministero, non vedo ragione per prolungare maggiormente questa discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La chiusura è ammessa.)

PRESNTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sanminiatielli a presentare una relazione. (*Segni d'attenzione*)

SANMINIATELLI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra la proposta di nomina di una Giunta per una inchiesta sulla supposta illecita partecipazione di alcun membro della Camera nella Regia cointeressata dei tabacchi. (*V. Stampato n° 315.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà immediatamente inviata alla stampa.

L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

BONFADINI. Non vorrei altro che pregare la Camera, vista l'urgenza e la gravità di questa questione, di metterla all'ordine del giorno per la seduta di domani.

PRESIDENTE. La Presidenza farà le più grandi sollecitazioni perchè la tipografia possa stampare questa relazione più presto che sia possibile, affinchè i nostri colleghi possano o stasera o domani avere la relazione stessa.

Metto quindi per la prima all'ordine del giorno di domani la discussione sulla proposta della Commissione, di cui l'onorevole Sanminiatielli ha presentato il rapporto.

Io credo che i miei onorevoli colleghi riconoscano la convenienza di rinunciare domattina al Comitato privato, perchè m'immagino che tutti vorranno esaminare la relazione che sarà distribuita. (*Segni di assenso*)

La seduta pubblica si dovrà perciò incominciare al tocco.

CHIAVES. Mi si fa notare che la relazione testè presentata dall'onorevole Sanminiatielli non è breve, e che forse non potrà essere stampata domani prima della tornata; parmi quindi che si sarebbe potuto benissimo domani non rinunciare al Comitato, esaminare poi la relazione, e rinviarne la discussione a dopo domani.

Voci a destra. Va bene!

Voci a sinistra. No! no!

PRESIDENTE. Da quanto mi dicono i segretari che hanno avuto in mano il manoscritto della relazione, si può ritenere che in breve tempo sarà stampata.

Ora la cosa è stabilita, ed io sciolgo la tornata.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione sulla relazione concernente la proposta di nomina di una Giunta per un'inchiesta sulla supposta illecita partecipazione di alcun deputato nelle operazioni della Regia cointeressata dei tabacchi;

2° Interpellanze al ministro di grazia e giustizia:

Del deputato Nicotera relativamente al processo contro gli accusati di cospirazione in Napoli;

Del deputato Ricciardi intorno ad un sopruso fatto al giornale di Napoli *Il Popolo d'Italia*, e sopra fatti concernenti la magistratura;

3° Svolgimento dell'interpellanza del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia sopra l'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 agosto 1867;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Di San Donato per la cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;

5° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.